



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 270/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Rendiconto esercizio 2018 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
della Calabria (ARPACAL)"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 437 del 30/12/1899);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	30/9/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	30/9/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	30/09/2019
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 2, 3, 4, 11ter, 42 - estratto allegato 4/2) pag. 3

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 art. 6. pag. 45

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).

Legge regione Calabria 27 Dicembre 2012 n. 69 (art. 13) pag. 48

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 (art. 8) pag. 52

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 57). pag. 56

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Legge regione Calabria 3 agosto 1999, n. 20. pag. 59

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL.

Documentazione citata

Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 54). pag. 86

Statuto Regione Calabria.

Regolamento ARPACAL pag. 88

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 2 *Adozione di sistemi contabili omogenei*

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

[4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'[articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. [\(4\)](#)]

[\(4\)](#) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

Art. 3 *Principi contabili generali e applicati* [\(5\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al

termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'*articolo 14 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#)*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. [\(6\)](#)

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: [\(11\)](#) [\(16\)](#)

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; [\(7\)](#)

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al

fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'[art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). ⁽¹⁴⁾

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto

alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. [\(8\)](#) [\(15\)](#)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di

amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: [\(9\)](#)

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. [\(13\)](#)

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. [\(10\)](#)

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. [\(12\)](#)

[\(5\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(6\)](#) Comma inserito dall' [art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(7\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(8\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(9\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. b\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(10) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 507, lett. a\) e b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(11) Alinea così modificato dall' [art. 2, comma 2, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(12) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 2, lett. b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 aprile 2015](#).

(14) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 dicembre 2016](#).

(16) In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' [art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 4 Piano dei conti integrato

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#). ⁽¹⁸⁾

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito

almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello. [\(19\)](#)

6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'[articolo 2](#), trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. [\(20\)](#)

7. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, le amministrazioni di cui all'[art. 2](#), trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. [\(21\)](#) [\(23\)](#)

7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:

- a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;
- b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1. [\(22\)](#)

7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), l'allegato n. 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'[art. 4, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), di interesse degli enti territoriali. [\(22\)](#)

[\(18\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 1\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(19\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 2\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(20\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 3\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(21\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 4\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(22\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. e\), n. 5\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(23\)](#) Per le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, vedi il [D.M. 12 maggio 2016](#).

Art. 11-ter *Enti strumentali* [\(38\)](#) [\(39\)](#)

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'[art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'[art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;

- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.

[\(38\)](#) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. n\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(39\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' [art. 8, comma 1-quater, D.L. 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2017, n. 123](#).

Art. 42 *Il risultato di amministrazione* [\(91\)](#)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto,

sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio

di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. [\(92\)](#)

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

[\(91\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

[\(92\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 9, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125*.

Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del [decreto legge n. 16 del 2014](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione [\(156\)](#) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella

quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa

5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;

- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione [\(154\)](#), di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.”

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;

- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo

stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del [D.Lgs. 165/2001](#), sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

1) Gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un'annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;
- b) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- c) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il valore del fondo pluriennale vincolato determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso.

3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio cui tali spese si riferiscono,

provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita nell'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lettera a).

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;
- c) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura

rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'[articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016](#), compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'[articolo 113](#), comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale ([art. 113 del d.lgs. 50/2016](#)). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'[art. 113 del d.lgs. 50/2016](#) (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'[articolo 113](#), comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

- Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi

altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.

b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi:

- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;

- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;

- riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

- nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;

- riguardanti le commissioni per l'alienazione di beni, di titoli e di partecipazioni, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto dal contratto, nel caso in cui il provento è incassato al netto. La contabilizzazione di tali oneri è effettuata nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, anche nel caso di assenza di un pagamento effettivo. La copertura delle commissioni per l'alienazione di beni immobili o di titoli e partecipazioni può essere costituita dalle entrate correlate.

c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:

- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);

- nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le

single obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito.. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento

Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.

d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione), l'imputazione dell'impegno si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

e) nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.

In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l'importo comprensivo di IVA;

b. tra le entrate correnti si accerta un'entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).

c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b;

e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali.

Le amministrazioni che, per la determinazione dell'IRAP, hanno optato per l'applicazione del *metodo commerciale* sulle attività rilevanti ai fini IRAP e, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, evidenziano un credito, relativo ai maggiori versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell'anno precedente, in misura superiore rispetto all'imposta dovuta per la quota "commerciale" delle retribuzioni erogate al personale impiegato promiscuamente nelle attività oggetto di opzione, accertano il credito IRAP imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso.

f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e

dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione,

ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

i) anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

5.3 Le spese di investimento.

5.3.1 Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità; della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

5.3.2 Nel caso di acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è necessario registrare la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente. A tal fine si provvede alla contestuale registrazione:

a) del debito nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputato allo stesso esercizio dell'investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile;

b) dell'impegno per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a carico della parte corrente del bilancio.

5.3.3 La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.

La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:

l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge [\(157\)](#);

il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:

l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale, nei casi previsti dalla legge;

da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano il principio contabile generale ha previsto una specifica disciplina;

la quota del margine corrente costituita dal 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;

la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

Le ultime tre modalità di copertura degli investimenti sopra indicate, sono definite dal principio contabile generale della competenza finanziaria per favorire la spesa per investimenti, nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, da applicarsi in modo da garantire che la copertura delle spese di investimento [\(158\)](#) , in particolare quelle imputate agli esercizi successivi, risulti

“credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri [\(159\)](#)”.

5.3.4 La copertura degli investimenti costituita da entrate accertate.

Non tutte le entrate già accertate ed imputate negli esercizi successivi a quello di gestione possono costituire idonea copertura alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.

Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l'avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità; è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

In particolare, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

imputate all'esercizio in corso di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni);

derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione,

derivanti dai mutui tradizionali, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4;

derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento (da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);

derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità; del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);

l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:

a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;

- b) al riequilibrio della gestione corrente;
- c) per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);
- d) al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,

entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui esigibilità; è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.

5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni).

A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), e successive modificazioni.

La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.

La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

In sede di rendiconto, il debito "autorizzato e non contratto" può determinare un "disavanzo da debito autorizzato e non contratto", in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate.

Tale disavanzo è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata "Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto". A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

Il "disavanzo da debito autorizzato e non contratto" non si forma in presenza di maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio registrati nel corso dell'esercizio in cui è impegnata la spesa di investimento, destinati alla copertura dell'investimento secondo le modalità previste dall'articolo 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis.

5.3.5 La copertura costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di parte corrente.

La copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi può essere costituita, distintamente per ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni, da una quota del saldo positivo di parte corrente, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, se risultano rispettate le seguenti condizioni (per le regioni a statuto ordinario si fa riferimento alla medesima quota del margine corrente al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale):

la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, come specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio (per le regioni a statuto ordinario, il limite consente di identificare la quota consolidata del margine corrente al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale);

la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6, in attuazione del principio contabile generale n. 16;

L'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente [\(160\)](#). Nel caso in cui l'esercizio precedente, non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di amministrazione presunto è predisposto sulla base di dati di preconsuntivo,). Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il margine corrente consolidato non può costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi.

Ai fini della verifica del rispetto della presente condizione, si considera il risultato di amministrazione (sia rendicontato che presunto) determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota.

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex art. 11, comma 5, lettera d).

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale della competenza finanziaria [\(161\)](#), come specificato dal principio applicato 5.3.6, ed avere riscontrato che ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.6 Determinazione della quota consolidata del margine corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e altre eventuali forme di copertura.

Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli

investimenti correnti imputati agli esercizi successivi. Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti. Le regioni a statuto ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, escludendo le entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, le entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge.

Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede:

con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che

costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;

la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Le modalità di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti.

5.3.7 La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori aliquote fiscali.

Le maggiori entrate correnti derivanti dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli investimenti, allegato al bilancio di previsione. Il 50% di tale incremento, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità, può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimento imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che gli accertamenti riguardanti tali entrate non siano già stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d).

Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata agli esercizi cui l'incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere verificato che:

per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il 50% della quota del margine corrente derivante dalla maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all'elenco della nota integrativa

allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

che la quantificazione degli stanziamenti riguardanti l'incremento di gettito fiscale derivante dall'applicazione delle nuove o maggiori aliquote è stata elaborata nel rispetto del principio della prudenza;

che le maggiori entrate non sono già state oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

La restante quota del 50% dell'incremento del margine corrente può costituire copertura a impegni riguardanti spese di investimento secondo le modalità previste al punto 5.3.9.

5.3.8 La copertura degli investimenti derivante da riduzioni permanenti di spese correnti.

Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli investimenti. In tali casi, l'intero incremento del margine corrente può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che la riduzione della spesa corrente sia già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati.

Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d). L'attestazione di regolarità finanziaria degli impegni riguardanti tali spese è resa dopo avere verificato, con riferimento a tutti gli esercizi finanziari cui la spesa si riferisce, che gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con la quota del margine corrente formatasi a seguito di riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere accertato che:

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili dalla quota del margine corrente derivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al

bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;

la riduzione permanente delle spese correnti si è già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non sia già stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6;

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione.

5.3.9 Le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine corrente possono disporre l'aggiornamento:

- a) del prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione;
- b) della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente.

5.3.10 Se nel corso dell'esercizio è approvato il rendiconto relativo all'esercizio precedente dal quale risulta un disavanzo di amministrazione, e l'ente risulta in disavanzo per il secondo esercizio consecutivo, si provvede, contestualmente alle deliberazioni di variazione di bilancio riguardanti il ripiano, alla riduzione degli stanziamenti, sia per l'esercizio in corso, che per gli esercizi successivi, concernenti gli investimenti finanziati dalla previsione di margine positivo di parte corrente, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l'ente verifica in analisi l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste.

5.3.11 L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla base del cronoprogramma può comportare, nel caso di variazioni del cronoprogramma, determinate dall'avanzamento dei lavori con un andamento differente rispetto a quello previsto, la necessità di procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli impegni assunti.

In ogni caso, al momento del controllo e della verifica degli equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di contabilizzazione delle spese di investimento nel bilancio di previsione, si rinvia agli esempi n. 1 e 2 dell'appendice tecnica.

5.3.12 La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale [\(162\)](#)

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici [\(163\)](#), è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce.

Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento.

In tal caso, la spesa di progettazione "esterna", consistente in una delle fattispecie previste dall'[art. 24, comma 1, esclusa la lettera a\), del d.lgs. n. 50 del 2016](#), è registrata, nel rispetto della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.

I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati. [\(164\)](#)

Nel caso di progettazione "interna", di cui al comma 1, lettera a), dell'[art. 24, d.lgs. n. 50 del 2016](#), le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I o al Titolo II della spesa. [\(165\)](#)

La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria [\(166\)](#).

Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento dell'opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell'esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti.

5.3.13 La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro

La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in bilancio anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.

In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell'[art. 113, comma 1, del Codice](#), il quale prevede "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti".

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente) [\(167\)](#). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

5.3.14 La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale

A seguito dell'approvazione [\(168\)](#) del livello di progettazione minima previsto dall'[articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016](#), gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici [\(169\)](#) e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione.

L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici [\(170\)](#) consente l'iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità.

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all'esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.

Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa [\(171\)](#), e sono via via impegnati a seguito della stipula [\(172\)](#) dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell'intervento. Gli impegni sono imputati

contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell'[art. 113, comma 1, del Codice](#), il quale prevede "Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti".

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente) [\(173\)](#). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:

a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti, la stipula e l'esecuzione di contratti per conto di un'altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l'amministrazione o ente destinatario dell'opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell'opera;

b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell'opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l'amministrazione o ente destinatario dell'opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;

c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 ⁽¹⁾.**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).****Art. 6** *Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
- 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- 12) spese postali e telegrafiche.

2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.
7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.
11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari

o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

Legge regione Calabria 27 Dicembre 2012 n. 69

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 dicembre 2012, n. 23, S.S. 28 dicembre 2012, n. 6.

Art. 13

Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.
2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono onnicomprensive anche dei rimborsi spese.
4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono onnicomprensive del rimborso spese.

6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'articolo 3 del D.P.C.M. del 23 marzo 2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.

7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3.

9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale.

10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80% per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge;

b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

- f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;
- g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;
- h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
- i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;
- j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;
- k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l) in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dal 1° gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
- 1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
 - 2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;
 - 3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento "Controlli";
- m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:
- 1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;

2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;

n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;

o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;

2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;

4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013.

12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario "ad acta", con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo. 14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). [Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.](#)

Art. 8 *Adeguamento dei bilanci degli enti ed organismi strumentali e delle aziende della Regione, delle società controllate e degli altri organismi controllati dalla Regione.*

1. A partire dall'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, provvedono al graduale adeguamento dei rispettivi sistemi contabili e schemi di bilancio ai principi contenuti nel [decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118](#), e successivi provvedimenti di attuazione, e alle disposizioni del presente articolo.

2. I rappresentanti regionali presenti nelle società controllate dalla Regione sono tenuti a promuovere ogni azione tesa alla realizzazione delle disposizioni dettate nel presente articolo in quanto applicabili alle società. A tale fine, con cadenza trimestrale, i predetti rappresentanti regionali devono inviare una relazione, al dipartimento competente in materia di bilancio e al dipartimento competente in materia di controlli, sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Gli enti, organismi, aziende e società del Servizio sanitario regionale sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel Titolo II del [decreto legislativo n. 118/2011](#).

4. Per le finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti ed organismi strumentali e aziende della Regione, delle società controllate e altri organismi controllati dalla Regione.

5. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria, nel primo esercizio di sperimentazione, provvedono:

a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione;

b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti

da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) - se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2013 e agli esercizi successivi;

c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione;

d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);

e) al riaccertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel succitato principio applicato della contabilità finanziaria. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.

6. La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale per un importo pari alla differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate in ciascun esercizio ai sensi del comma 4, lettera d).

7. La copertura dell'eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti effettuato ai sensi del comma 4, lettera d), nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale.

8. A decorrere dell'esercizio finanziario 2012, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione che adottano la contabilità finanziaria affiancano, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico. Gli stessi enti, nella fase di previsione, gestione e rendicontazione, fanno riferimento ad un comune piano dei conti integrato. Il piano dei conti integrato, costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei loro documenti contabili e di finanza pubblica e dovrà essere conforme a quello adottato dall'Amministrazione regionale.

9. A partire dall'esercizio finanziario 2012 tutti gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati

dalla Regione adottano la codifica SIOPE vigente per gli enti del proprio comparto.

10. A decorrere dall'esercizio 2012 gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale, non tenuti all'adozione della contabilità finanziaria, adeguano la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, di cui al [decreto legislativo n. 118/2011](#) e successivi provvedimenti di attuazione, e ai principi del codice civile.

11. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione in contabilità economico patrimoniale partecipano alla rilevazione SIOPE, individuando tra le codifiche gestionali vigenti quella corrispondente alle caratteristiche della propria gestione, e allegano al bilancio di esercizio 2012 e 2013 e al budget 2013 un prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni, programmi e macroaggregati, raccordati secondo la classificazione COFOG in conformità alla medesima ripartizione della spesa dell'amministrazione regionale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

12. Al fine di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione, contestualmente al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", il quale:

a) in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti;

b) è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio. Esso viene divulgato anche attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page);

c) è coerente e si raccorda al sistema di obiettivi e indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).

13. Gli indicatori autonomamente individuati dagli enti sub regionali, conformemente a quanto disposto dal [decreto legislativo n. 118/2011](#), devono essere coerenti a quelli dell'Amministrazione regionale e devono costituire un sistema comune di indicatori di risultato.

14. Gli enti ed organismi strumentali e le aziende della Regione, le società controllate e gli altri organismi controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi sistemi informativi di contabilità, assicurandone la compatibilità con il sistema informativo dell'amministrazione regionale.

15. Con uno o più provvedimenti della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori direttive alle quali i soggetti giuridici di cui al comma 1 devono conformarsi al fine di garantire:

- a) l'adozione di regole contabili uniformi;
 - b) l'utilizzazione di un comune piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la contabilità nazionale e regionale;
 - c) l'adozione di un bilancio consolidato;
 - d) l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di quello economico-patrimoniale, ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
 - e) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
 - f) la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per i soggetti tenuti al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
 - g) la definizione di un sistema di indicatori di risultato.
-

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Art. 57**

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono ⁽⁴³⁾:

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge ⁽⁴⁴⁾;

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre ⁽⁴⁵⁾.

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie ⁽⁴⁶⁾. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾.

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti

dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno ⁽⁴⁹⁾.

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti ⁽⁵⁰⁾.

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza ⁽⁵¹⁾. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno ⁽⁵²⁾.

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente ⁽⁵³⁾.

(43) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

(44) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

(45) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

(46) Periodo così modificato sia dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7 (come modificato, a sua volta, dall'art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

(47) Periodo così modificato sia dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7 (come modificato, a sua volta, dall'art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

(48) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(49) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

(50) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

(51) Periodo così modificato dall'art. 10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

Legge regione Calabria 3 agosto 1999, n. 20 (1).

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Calabria - ARPACAL.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 3 agosto 1999, n. 79.

TITOLO I

Principi generali e rapporti istituzionali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 e della normativa vigente in materia ambientale a livello sia statale, sia regionale, istituisce l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Calabria, di seguito denominata ARPACAL.
2. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico.
3. Con la presente legge, nell'ambito di un sistema complessivo di prevenzione, sono disciplinati altresì:
 - a) il riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli ambientali;
 - b) le modalità di coordinamento dell'ARPACAL con la Regione, le province, i comuni, le Comunità montane, il Sistema sanitario regionale e gli altri enti pubblici e privati.
4. Al completamento del riassetto legislativo in materia ambientale, anche ai fini del riordino delle competenze amministrative ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Funzioni della Regione.

1. Spettano al Consiglio e alla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze statutarie, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento e la vigilanza degli interventi di protezione ambientale, come segue:

- a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- c) assumere atti di indirizzo e coordinamento mediante emanazione delle direttive necessarie per lo svolgimento delle attività di prevenzione e dei controlli ambientali;
- d) esercitare poteri sostitutivi necessari;
- e) approvare i piani regionali di intervento per la protezione dell'ambiente;
- f) approvare i programmi comunali e provinciali di intervento di protezione ambientale, elaborati in coerenza con il piano regionale di cui alla lettera e);
- g) svolgere l'attività di controllo sull'ARPACAL, di cui al successivo articolo 8;
- h) nominare gli organi necessari al funzionamento dell'ARPACAL;
- i) stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90; con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, sia pubblici, sia privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPACAL;
- l) definire annualmente - tramite la Giunta - sentito il Direttore generale dell'ARPACAL, con apposito atto, le prestazioni che questa è tenuta ad espletare in riferimento alle competenze e alle dotazioni finanziarie trasferite ai sensi della presente legge;
- m) stabilire il contributo necessario all'ARPACAL per l'espletamento delle attività ordinarie affidate dalla Regione;
- n) stabilire la percentuale del Fondo sanitario regionale spettante all'ARPACAL;
- o) stabilire, su predisposizione del Direttore generale, un tariffario per i servizi erogati dall'ARPACAL a terzi.

Art. 3

Funzioni e rapporti con le autonomie locali.

1. I comuni, le province e le Comunità montane, per l'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientale di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPACAL.
2. L'ARPACAL assicura agli Enti locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) della Regione, attività di consulenza e supporto tecnico - scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programmi.
3. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come previsto dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, la Regione stipula convenzioni con le province, con le quali vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPACAL per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, attribuite e delegate alle province stesse in materia ambientale.
4. Per la definizione delle attività tecnico - scientifiche e analitiche dell'ARPACAL di cui al comma 2 e 3, la regione promuove la definizione di un apposito accordo di programma con i soggetti interessati. In tale accordo di programma sarà prevista, tra l'altro, l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, nonché dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPACAL stessa. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca un'apposita conferenza tra i rappresentanti delle autonomie locali e delle A.S.L., e con la partecipazione del Direttore generale dell'ARPACAL, per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo, da realizzarsi mediante specifiche convenzioni.
5. Gli enti locali, come pure le A.S.L., non possono mantenere o istituire servizi, uffici, settori operativi e strutture tecniche e di laboratori con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPACAL ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Art. 4

Rapporti con le Associazioni no profit.

1. L'ARPACAL può promuovere scambi relazionali, incontri, convegni, meetings coinvolgendo Università, Enti culturali e scientifici.
2. L'ARPACAL promuove forme periodiche di consultazione con le organizzazioni di volontariato, nonché associazioni ed organizzazioni ambientaliste, sindacali ed imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma precedente, possono formulare proposte che l'ARPACAL potrà prendere in esame con provvedimento del Direttore generale, sentiti il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo.

Art. 5

Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA e altri istituti operanti nel settore.

1. L'ARPACAL collabora stabilmente, per il coordinamento dell'attività di prevenzione e di controllo ambientale con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA, enti ed istituti di ricerca in materia ambientale, anche in base alle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art 2, comma 1, lett. i) della presente legge.

2. Collabora, altresì, con L'UNIONCAMERE, attraverso le Camere di commercio della Calabria (2).

(2) *Comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.*

TITOLO II

ARPACAL: Funzione, cooperazione con gli Enti locali

Art. 6

Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPACAL.

1. È istituita con la presente legge regionale l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria - ARPACAL., con sede in Catanzaro.

2. L'ARPACAL è Ente strumentale della Regione Calabria, preposto all'esercizio delle funzioni tecnico - operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ivi incluso attività di studi, ricerche e di verifiche tecnico - impiantistiche.

3. L'ARPACAL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

4. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata al fine di perseguire i rispettivi scopi istituzionali, fermo restando le rispettive competenze. L'ARPACAL svolge, altresì, le attività di supporto e di consulenza tecnico - scientifica e le altre attività utili alla Regione, alle province, alle Comunità montane, ai comuni singoli od associati, nonché alle A.S.L., per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legislazione nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPACAL, nominandone contestualmente gli organi di cui all'articolo 9, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

Art. 7

Funzioni, attività e compiti.

1. L'ARPACAL svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:

a) attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;

b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della regione, da costruire entro 6 mesi dalla sua costituzione;

c) fornire il necessario supporto tecnico - scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;

d) fornire il necessario supporto tecnico - scientifico alla Regione, alle province, ai comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione e di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;

e) fornire supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;

f) fornire attività di supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

g) collaborare, con le proprie strutture alle ricerche, studi ed indagini nell'attività di prevenzione, riguardo la protezione civile, di cui all'art. 23, primo comma, legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;

h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4;

i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, province e comuni, di cui agli artt. 19-21 D.Lgs. n. 22/1997, all'uopo promuovendo, con ciclicità semestrale, apposite Conferenze di servizi, convocate dal Presidente della Giunta regionale, che diano concreta applicazione ai dispositivi normativi dell'art. 19, comma 2, dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997, nonché - ove l'apporto dell'ARPACAL venga richiesto - rendere parere puramente consultivo circa l'art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997;

l) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio parere non vincolante riguardo le proposte avanzate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a), legge n. 142/1990;

- m) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzino le connotazioni socio - turistiche del territorio calabrese;
- n) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico - scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;
- o) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;
- p) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
- q) collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;
- r) effettuare l'attività di supporto tecnico - scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- s) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni;
- t) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
- u) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteorologiche e radarmeteorologiche;
- v) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
- z) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenente: "Attuazione direttive Euratom 80/836; 84/467; 84/466; 89/618; 90/641; 92/3; in materia di radiazioni ionizzanti".
- aa) favorire iniziative di ecogestione in imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le rappresentano, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attività di formazione.

2. [Oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo, in riferimento agli adempimenti ed al rispetto da parte della Regione della normativa comunitaria inerente le procedure di programmazione e gestione dei Fondi Strutturali, l'ARPACAL svolge i compiti dell'Autorità regionale ambientale, inclusi i compiti di:

- a) collaborazione con i responsabili dei Sottoprogrammi in tutte le fasi tecnico - amministrative preventive l'attuazione degli interventi, al fine di garantire la rispondenza ottimale degli interventi stessi alle direttive di politica comunitaria di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, per come delineata nel "V Programma politico e d'azione della Comunità europea a favore di uno sviluppo sostenibile" (Risoluzione del Consiglio 93/C 138/01 del 1° febbraio 1993);
- b) collaborazione alla preparazione dei rapporti semestrali ed annuali sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, fornendo informazioni concernenti l'aspetto ambientale delle misure attuate;
- c) contributo, ai diversi livelli richiesti, alla definizione di indicatori ambientali qualitativi/quantitativi ed al monitoraggio dei dati necessari al fine della valutazione dell'incidenza degli interventi sullo stato dell'ambiente;
- d) coordinazione e collaborazione con tutte le realtà regionali, nazionali ed europee, parimenti operanti nell'ambito dei Fondi strutturali] (3).

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPACAL può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esercizio di vigilanza ad essa affidata, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, o che abbiano precipua competenza in tali materie, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento e di telerilevamento e può confrontarsi con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'art. 26 al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Le tipologie e le modalità di erogazione di tali prestazioni saranno definite dagli organismi di Gestione e dal Regolamento dell'ARPACAL.

4. Restano ai dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del D.L. 7 dicembre 1993, n. 517, le funzioni relative a:

a) igiene e sanità pubblica

a1) igiene e prevenzione per la salute pubblica

a2) igiene edilizia

a3) medicina legale

a4) igiene delle strutture ad uso collettivo

a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria

a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano

b) attività veterinarie:

b1) sanità animale

b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati

b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

b4) controllo e profilassi delle zoonosi rilevanti per la salute pubblica

c) prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro:

c1) tutela della salute dei lavoratori

c2) controlli impiantistici

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, i dipartimenti di prevenzione svolgono le relative attività laboratoristiche presso l'ARPACAL, con le modalità di integrazione e coordinamento previste dall'articolo 6, comma 4. Con le stesse modalità si avvalgono dell'ARPACAL per i controlli impiantistici.

6. L'Assessore regionale all'Ambiente assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato dell'ambiente pubblicando annualmente i dati relativi all'anno precedente dell'attività dell'ARPACAL e delle Autonomie locali.

(3) Comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 8

Controllo.

1. Le funzioni di controllo sull'attività dell'ARPACAL sono esercitate dalla Giunta regionale. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale, i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;

b) gli impegni di spesa poliennali;

c) il conto consuntivo;

d) il programma annuale di attività;

e) il regolamento;

f) la dotazione organica.

Art. 9

Organi (4).

1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti (5).

(4) Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Gli Organi. 1. Sono organi dell'ARPACAL:

- a) il Comitato regionale di indirizzo;
- b) il Direttore generale;
- c) il Collegio dei revisori.».

Per la decadenza degli organi in carica vedi il comma 5 del suddetto art. 12.

(5) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono organi dell'ARPACAL:

- a. il Consiglio di amministrazione;
- b. il Comitato regionale di indirizzo;
- c. il Direttore Generale;
- d. il Direttore amministrativo;
- e. il Direttore scientifico;
- f. il Collegio dei revisori.».

Art. 9-bis

Consiglio di amministrazione (6).

[1. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPACAL è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni.

2. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.

3. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative o di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione.

4. Al Presidente spetta un compenso pari al cinquanta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali; ai componenti spetta il quaranta per cento dell'indennità base spettante ai consiglieri regionali].

(6) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 9-ter

Competenze del Consiglio di amministrazione (7).

[1. Compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:

- a. nominare il Direttore generale;
- b. nominare il Direttore amministrativo;
- c. nominare il Direttore scientifico;
- d. approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale;
- e. approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente].

(7) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 6 dello stesso articolo), poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 9-quater

Competenze del Presidente (8).

[1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ARPACAL; presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l'ordine del giorno della seduta.

2. Compete al Presidente:

- a. presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
- b. proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore scientifico dell'ARPACAL;
- c. proporre l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo].

(8) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 9-quinquies

Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico (9).

[1. Il Direttore Generale viene scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il Direttore amministrativo viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

3. Il Direttore scientifico viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

4. Il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15, legge regionale 19 marzo 2004, n. 11].

(9) Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, poi abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 10

Comitato regionale di indirizzo (10).

1. Il Comitato regionale di cui al presente articolo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

- c) l'assessore alla sanità;
- d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
- e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato (11).

3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.

5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente.

(10) Il presente articolo, già modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, è stato poi così sostituito dall'art. 12, comma 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge) e successivamente così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Comitato regionale di indirizzo. 1. Il Comitato regionale di indirizzo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il Comitato regionale di indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa ed è così composto:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) l'Assessore all'Ambiente;
- c) l'Assessore alla Sanità;
- d) l'Assessore all'Industria;
- e) un rappresentante dell'UPI regionale;
- f) un rappresentante dell'ANCI regionale;
- g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
- h) il Presidente dell'UNCCEM Calabria;
- i) n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.

3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.

5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente.».

(11) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera c), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il Comitato regionale di indirizzo è così composto:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) l'Assessore all'Ambiente;
- c) l'Assessore alla Sanità;
- d) l'Assessore all'Industria;
- e) un rappresentante dell'UPI regionale;
- f) un rappresentante dell'ANCI regionale;
- g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
- h) il Presidente dell'UNCCEM Calabria;
- i) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.».

Art. 11

Direttore generale (12).

1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.
3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.
4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:
 - a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;
 - b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

- c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- j) le relazioni sindacali;
- k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
- b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)

(12) Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 16

maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Direttore generale. 1. [Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'art. 6, comma 5 dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2010, n. 22).

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del Comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il Direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti a:

- a) l'adozione del regolamento di cui al successivo articolo 13;
- b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
- c) la predisposizione del bilancio di previsione del conto consuntivo;
- d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;
- e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;
- f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;
- g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi -gruppi di lavoro e servizi;
- h) la redazione e, l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;
- i) la stipula di contratti e convenzioni;
- l) le relazioni sindacali;
- m) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. [Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato:

- a) il Direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il Direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).

6. [Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Direttore generale e il Direttore scientifico e il Direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli artt. 4, 5 e 6, della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2 riguardanti le figure del Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo dalle A.S.L. della Calabria] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).

7. [Il Direttore generale nomina, inoltre, con proprio provvedimento, entro 180 giorni dal suo insediamento, il responsabile per i compiti previsti dall'articolo 7, comma 2, con il corrispettivo organigramma] (comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14).

8. [Spetta, altresì, al Direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).

9. [Il trattamento economico e il trattamento giuridico-normativo del Direttore generale, del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2, le cui norme valgono altresì per il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e sull'incompatibilità] (comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2012, n. 22).».

Art. 12

Revisore unico dei conti (13).

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso

(13) Il presente articolo, già modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e dall'art. 12, comma 6-bis, L.R. 11 agosto 2010, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 22, comma 1, lettera e), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Collegio dei revisori. 1. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, sono nominati dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del Collegio dei Revisori a mente della presente legge, le funzioni vengono svolte dal collegio attualmente in carica.

2. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. I componenti il Collegio sono designati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente. Il Direttore Generale dell'ARPACAL provvede alla nomina dei Revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nominati per un altro triennio.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno, anche disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale dell'ARPACAL. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

5. La nomina del collegio dei revisori dei conti in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionario deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.».

Art. 13

Regolamento.

1. Entro 60 giorni dalla sua nomina, il Direttore generale, sentiti il Direttore scientifico, il Direttore amministrativo e le Organizzazioni sindacali adotta il regolamento, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale.

2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10 della presente legge.

3.. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPACAL e in particolare definisce:

a) i procedimenti amministrativi in materia ambientale e sanitaria e le modalità di accesso agli atti in base alle disposizioni generali della legge 8 luglio 1986, n. 346, e legge 8 agosto 1990, n. 241 e disposizioni connesse, e al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39;

b) la dotazione organica;

c) l'organizzazione e gestione;

d) le disposizioni relative al personale;

e) la contabilità e la gestione dell'ARPACAL;

f) le modalità di consultazione da parte dell'ARPACAL delle strutture pubbliche o private operanti nel campo della prevenzione e del controllo ambientale, delle associazioni Imprenditoriali di categoria, e delle organizzazioni sindacali, nonché del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, e del Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, di cui agli artt. 41, 47 e 48, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Eventuali modifiche del regolamento che il Direttore generale, ritenesse necessarie nel corso del funzionamento dell'ARPACAL, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 14

Programma annuale di attività.

1. Nell'ambito delle linee programmatiche di cui alle convenzioni ed agli accordi di programma del precedente art. 3, il Direttore generale dell'ARPACAL redige il programma annuale di attività sulla base del parere del Comitato regionale di indirizzo.

Art. 15

Dotazioni per il funzionamento dell'ARPACAL.

1. Il Presidente della Giunta regionale, contemporaneamente all'atto di costituzione dell'ARPACAL, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPACAL del personale che ha svolto e che svolge le funzioni nelle materie previste dall'ARPACAL, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, e a relativa dotazione finanziaria dei Presìdi multizonali di Prevenzione (PMP) e dei Servizi delle A.S.L. adibite alle attività e compiti assegnati all'ARPACAL.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPACAL del personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti finanziati con risorse regionali destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPACAL.

3. Il Direttore generale, le AA.SS.LL. e gli Enti locali, d'intesa individuano, entro novanta giorni dalla costituzione dell'ARPACAL, il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature e le relative dotazioni finanziarie necessarie al funzionamento dell'ARPACAL. Alla loro assegnazione e il definitivo trasferimento all'ARPACAL si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.
4. Qualora l'intesa, di cui al comma precedente, non si realizza, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al presente articolo.
5. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e prestazioni assicurate dall'ARPACAL agli enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPACAL stessa.
6. All'atto del trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3, gli Enti di provenienza provvedono alla corrispondente soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e nei profili corrispondenti.

Art. 16

Disposizioni circa il personale dell'ARPACAL.

1. Ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 23 dicembre 1997 fra l'Agenzia per la Rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni e i rappresentanti delle firmatarie Confederazioni sindacali, sino all'inquadramento definitivo, al personale assegnato e trasferito all'ARPACAL si applicano i contratti collettivi di provenienza, per cui conservano la posizione giuridica, economica e quanto connesso all'anzianità e al salario accessorio.
2. È inquadrato, a domanda, nell'organico dell'ARPACAL, secondo scelte effettuate dal Direttore generale dell'ARPACAL, conformemente alle esigenze di pianta organica della stessa, il personale regionale e degli Enti locali, tenuto conto della specifica professionalità posseduta e/o acquisita, in ragione anche delle assegnazioni di servizio.
3. Entro un anno dall'applicazione del Regolamento il Direttore generale dovrà fare alla Giunta regionale una proposta per l'inquadramento definitivo del personale, che dovrà essere deliberato entro 120 giorni, con le eventuali modifiche ritenute necessarie, tenuto conto di quanto previsto dalle definizioni dei comparti di contrattazione sottoscritto tra ARAN e Confederazioni Sindacali il 2/6/1998 e pubblicato sulla G.U. n. 145 del con le dovute specificità.

Art. 17

Articolazione organizzativa dell'ARPACAL.

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPACAL si articola in struttura centrale ed in dipartimenti provinciali. I dipartimenti provinciali realizzano i programmi di competenza attraverso i servizi territoriali ed i dipartimenti tecnici.

2. La struttura centrale dell'ARPACAL svolge le attività connesse alla programmazione e progettazione, alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, alla formazione del personale, nonché ad ogni altra attività di carattere unitario. Tali attività vanno svolte, tenuto conto delle valutazioni e proposte espresse dalle strutture provinciali, di cui al successivo articolo 18, comma 1, lettera c).
3. Ogni dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un direttore, le cui modalità di nomina saranno previste nel regolamento di cui all'articolo 13 della presente legge.
4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di attività dell'ARPACAL.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, i dipartimenti provinciali sono articolati in dipartimenti tecnici e in servizi territoriali. I servizi territoriali sono, di norma, coincidenti con gli ambiti territoriali delle A.S.L.
6. I dipartimenti provinciali e le articolazioni di cui al precedente comma 5, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.
7. I singoli dipartimenti provinciali e le loro articolazioni possono essere incaricati di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.
8. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e coordinamento delle strutture sono definite nel relativo regolamento di cui al precedente articolo 13. Lo stesso regolamento definisce la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari e dei tecnici.
9. Il coordinamento tecnico delle attività dei dipartimenti provinciali, con i rispettivi servizi degli Enti locali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è svolto dai comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui al successivo articolo 18.

Art. 18

Comitati provinciali di coordinamento.

1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma, di cui al precedente articolo 3, ed al fine di garantire il coordinamento delle attività di ciascun dipartimento provinciale dell'ARPACAL, di cui al precedente articolo 17, comma 3, con le attività delle competenti strutture delle province e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L., è istituito, presso ciascuna provincia, il comitato tecnico provinciale di coordinamento, con il compito di:
 - a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del dipartimento provinciale ed alla sua migliore attuazione;

b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma e delle convenzioni, di cui al precedente articolo 3, ed al loro aggiornamento;

c) verificare l'andamento ed i risultati delle attività programmate e svolte dal dipartimento provinciale, esprimendo al Direttore generale dell'ARPACAL valutazioni e proposte.

2. Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è composto da:

a) il responsabile del settore ambiente della provincia, che lo presiede;

b) il responsabile del settore ambiente del comune capoluogo di provincia;

c) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPACAL;

d) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. della provincia.

3. [Il comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno; esso può essere altresì convocato su motivata richiesta della Provincia, del Direttore generale dell'ARPACAL e dei responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.] (14).

(14) *Comma soppresso dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.*

Art. 19

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.

1. L'ARPACAL e i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. esercitano in materia coordinata e complementare le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che hanno rilevanza sia ambientale, sia sanitaria.

2. Le modalità per l'esercizio delle relative competenze di cui all'art. 7 della presente legge, vengono definite dagli Accordi di Programma di cui all'art. 3, comma 4, così da effettuare un riparto che definisca a chi spettano le responsabilità primarie riguardo ciascun procedimento che si svolge con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

3. Al fine di garantire la continuità dell'attività di controllo ambientale, le A.S.L. trasferiscono la documentazione di archivio, relativo agli ambiti di competenza dell'ARPACAL, ai rispettivi Servizi territoriali.

4. Ai fini di un esercizio coordinato, cooperante e sinergico, finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare inutili duplicazioni di compiti, i Comitati provinciali di coordinamento, in base alle funzioni loro attribuite all'art. 18, comma 1, lett. c), verificano la corrispondenza dello svolgimento delle attività comuni all'ARPACAL e ai Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. a standards di programmaticità, buon andamento ed efficienza.

Art. 20

Accesso alle informazioni ed ai documenti.

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge '8 luglio 1986, n. 349, e della Direttiva CEE n. 313 del 7 giugno 1990, nonché della legge 8 agosto 1990, n. 241, qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi relativi alle materie ambientali di competenza dell'ARPACAL, senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse.
2. L'informazione deve essere resa secondo principi di veridicità, esattezza e completezza dei suoi contenuti e, comunque, assicurando l'accesso in forma chiara e comprensibile per il richiedente.
3. I responsabili dei settori dell'ARPACAL adottano, per le materie di competenza, i mezzi idonei di pubblicità e, in ogni caso, favoriscano l'accesso al pubblico alle informazioni mediante le strutture territoriali.
4. La trasmissione di dati, informazioni e documenti, nonché ogni altro rapporto tra l'ARPACAL e la Regione, le province e i comuni è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 31.

Art. 21

Attività di ispezione, controllo e vigilanza.

1. Al personale dell'ARPACAL, incaricato dell'espletamento delle funzioni di ispezione e controllo, ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 13, si applicano le disposizioni del personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, per tale personale può essere richiesta anche la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria.
2. Il personale di cui al precedente comma 1 è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPACAL.
3. L'attività di controllo verrà programmata sulla base di un approccio integrato che definisca la tipologia degli accertamenti da eseguire, partendo dall'analisi delle realtà territoriali e produttive e verificando il loro impatto sul complesso delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
4. Al fine di promuovere, razionalizzare e pianificare l'attività di controllo ambientale, è istituito, presso l'Assessorato all'ambiente della Regione, il Coordinamento delle strutture che svolgono attività in campo ambientale, al quale è demandata la formulazione di linee di indirizzo e piani di vigilanza integrati tra le diverse componenti del Coordinamento stesso e per il cui funzionamento si demanda al regolamento di cui all'articolo 13.
5. Al coordinamento di cui al precedente comma, partecipano:
 - a) l'ARPACAL;
 - b) il Nucleo operativo ecologico (NOE);
 - c) il Corpo forestale dello Stato;

d) la Guardia di finanza.

Art. 22

Attività di consulenza e collaborazione.

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, delega l'Assessore all'ambiente alla stipula di convenzioni con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA), per l'esercizio, da parte dell'ARPACAL, delle attività tecnico - scientifiche di cui all'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 e del D.Lgs. n. 267/2000 (15).

2. Secondo le modalità previste dal regolamento, di cui all'articolo 13, l'ARPACAL stabilisce rapporti con altri enti e strutture operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti e strutture specializzate in possesso di particolari competenze tecniche.

(15) Comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

TITOLO III

Norme finanziarie

Art. 23

Dotazione finanziaria.

1. Le entrate dell'ARPACAL sono costituite da:

- a) contributi erogati dalla Regione;
- b) percentuale del Fondo sanitario regionale determinata in base ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale, in relazione al numero dei posti delle dotazioni dei Presìdi multizonali di prevenzione e dei servizi dalle A. S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico - laboratoristiche erogate;
- c) finanziamenti stabiliti dalle province e dagli altri Enti locali per le attività assegnate all'ARPACAL dagli Enti stessi;
- d) finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti commissionati dagli Enti locali;
- e) proventi derivanti dalle convenzioni della Regione con province, con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale ed altri Enti di cui all'articolo 3 della presente legge;
- f) proventi derivanti da specifici progetti statali e comunitari;

- g) proventi derivanti dalle convenzioni dell'ARPACAL con le A.S.L., in riferimento ad ulteriori prestazioni oltre quelle indicate nella precedente lettera b);
 - h) proventi derivanti dalle prestazioni rese a terzi, sia pubblici che privati, di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge;
 - i) introiti derivanti da prestazioni erogate a favore di terzi in base al tariffario predisposto dal Direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale.
2. Le entrate dell'ARPACAL possono altresì essere costituite dai contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.

Art. 24

Gestione economico - finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per la gestione economico - finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL, informate ai principi del Codice Civile e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e prevedendo:
- a) la tenuta del libro delle deliberazioni e dei decreti del Direttore generale;
 - b) l'adozione del bilancio - pluriennale di previsione, nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e del conto economico consuntivo;
 - c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
 - d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
 - e) l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo.

Art. 25

Disposizioni finanziarie.

1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale in base ai parametri di cui all'art. 23 lett. B del Fondo sanitario regionale di cui agli artt. 2, lett. n) e 23, lett. b) così da far fronte agli oneri derivanti dal numero dei posti delle dotazioni dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico - laboratoristiche erogate.

2. La Regione fa altresì fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
3. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 23, comma 1, sono trasferite all'ARPACAL entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'ARPACAL da parte della Giunta regionale.
4. I proventi di cui alle lettere b), e), dell'articolo 23 comma 1, limitatamente agli Enti locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati alle stesse per le attività nel settore ambientale.
5. I proventi delle convenzioni di cui alla lettera g), dell'articolo 23, comma 1, vengono trasferiti all'ARPACAL secondo le modalità previste dalle convenzioni stesse.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 26

Norme transitorie.

1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla L.R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di Presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883".
2. Fino alla costituzione dell'ARPACAL ed alla sua funzionalità, il trattamento economico, ivi compresi gli accessori, del personale trasferito ed assegnato all'ARPACAL, viene assicurato dagli enti di provenienza.
3. Il personale appartenente ai Presidi multizonali di prevenzione delle AA.SS.LL. che svolge attività che restano assegnate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dal D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, art. 1, comma 2, ha facoltà di opzione previa presentazione di motivata istanza all'A.S.L. di provenienza.
4. Fino alla costituzione dei dipartimenti provinciali dell'ARPACAL delle province di Crotone e Vibo Valentia che devono essere attivate entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, con un organico minimo di 40 persone di professionalità utile e compatibile con i ruoli assegnati all'ARPACAL, le funzioni verranno assicurate dal dipartimento provinciale di Catanzaro.
5. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPACAL valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. n. 496/1993 così come convertito dalla legge n. 61/1994.

6. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in attesa di successivi provvedimenti di legge, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

Art. 27

Dotazione organica.

1. In fase di prima attuazione della presente legge, alla dotazione organica dell'ARPACAL si provvede esclusivamente mediante quanto disposto all'art. 15.
2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPACAL può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le Pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti.
3. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPACAL, si procede mediante concorsi pubblici.

Art. 28

Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL.

1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la Giunta regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficienza ed efficacia, le prestazioni erogate dall'ARPACAL a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. Su tale presupposto la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10, decide di ridefinire le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPACAL.

Art. 29

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le norme, di cui alla L.R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 883", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.
2. [A far data dalla nomina di cui all'articolo 11, comma 7, cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 1997, n. 2862, recante, "Istituzione dell'Autorità regionale ambientale - A.R.A. -", in quanto non compatibile con quanto disposto dalla presente legge e contestualmente, verrà trasferita all'ARPACAL tutta la documentazione relativa alla precedente gestione dell'A.R.A.] (16).
3. Con successiva delibera della Giunta regionale, sono definite le forme di collaborazione ed interazione tra ARPACAL, Assessorato alla programmazione e assessorato all'ambiente.

4. Curerà il necessario coordinamento l'Assessorato all'Ambiente, per un'azione sinergica nei vari settori d'intervento nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di finanziamento con Fondi strutturali, al fine di seguirne gli aspetti ambientali, per prevedere e rimuovere, a monte, i possibili ostacoli di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida attuazione degli interventi.

(16) Comma abrogato dall'art. 5, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX*Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. **La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.**
5. A tal fine il Consiglio regionale:

- a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
- b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
- 8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.**
- 9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.**
- 10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.**



Regione Calabria
ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 20/99)

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 504 del 30/12/2013

ed in corso di pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria

Adottato dal Direttore Generale con Determina n. 978 del 28 ottobre 2013, previo parere favorevole del Comitato Regionale di Indirizzo nella Seduta del 23 ottobre 2013.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 1 - Natura giuridica e Sede
- Art. 2 - Finalità e funzioni
- Art. 3 - Organi
- Art. 4 - Comitato Regionale di Indirizzo
- Art. 5 - Direttore Generale
- Art. 6 - Revisore Unico dei conti
- Art. 7 - Disciplina dell'assetto organizzativo interno

TITOLO II DIREZIONE GENERALE

- Art. 8 - Strutture della Direzione Generale
- Art. 9 - Ufficio del Direttore Generale
- Art. 10 - Ufficio Comunicazione
- Art. 11 - Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale
- Art. 12 - Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione
- Art. 13 - Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance
- Art. 14 - Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca
- Art. 15 - Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità
- Art. 16 - Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy
- Art. 17 - Servizio Affari Legali
- Art. 18 - Servizio Sistemi Gestione Qualità
- Art. 19 - Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Generale

TITOLO III DIREZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 20 - Direttore Amministrativo
- Art. 21 - Strutture della Direzione Amministrativa
- Art. 22 - Ufficio del Direttore Amministrativo
- Art. 23 - Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane
- Art. 24 - Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro
- Art. 25 - Servizio Economico e Politiche di sviluppo
- Art. 26 - Area Ragioneria e Provveditorato
- Art. 27 - Servizio Contabilità e Bilancio
- Art. 28 - Servizio Gare Contratti e Forniture
- Art. 29 - Servizio Amministrazione del Patrimonio

TITOLO IV DIREZIONE SCIENTIFICA

- Art. 30 - Direttore Scientifico
- Art. 31 - Strutture della Direzione Scientifica
- Art. 32 - Ufficio del Direttore Scientifico
- Art. 33 - Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche
- Art. 34 - Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli
- Art. 35 - Servizio Inquinamento e Rischi
- Art. 36 - Area Qualità e Valutazioni Ambientali
- Art. 37 - Servizio Qualità Ambientale
- Art. 38 - Servizio VIA VAS IPPC
- Art. 39 - Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Scientifica

**TITOLO V
STRUTTURE PROVINCIALI**

Art. 40 - Norma di rinvio

**TITOLO VI
PERSONALE**

Art. 41 - Principi Generali

Art. 42 - Dotazione organica

Art. 43 - Funzioni Dirigenziali

Art. 44 - Tipologia dei provvedimenti dirigenziali

Art. 45 - Conferimento di incarichi dirigenziali

Art. 46 - Conferimento di posizioni organizzative

Art. 47 - Sistema di valutazione e ciclo di gestione della performance

Art. 48 - Pari opportunità e Comitato Unico di Garanzia

**TITOLO VII
CONTABILITA'**

Art. 49 - Norma di rinvio

**TITOLO VIII
DIRITTO DI ACCESSO**

Art. 50 - Accesso all'informazione ambientale

Art. 51 - Accesso ai documenti amministrativi

ALLEGATI

1. Titolo V, Capo I, del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 9.4.2002
2. Titolo VI del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 9.4.2002
3. Dotazione Organica

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 1

Natura giuridica e Sede

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (di seguito denominata ARPACAL), istituita e disciplinata con la legge della Regione Calabria n. 20 del 3 agosto 1999, come successivamente modificata ed integrata dalle LL.RR. 28 agosto 2000 n. 14, 2 maggio 2001 n. 7, 11 agosto 2010 n. 22 e 16 maggio 2013 n. 24, (di seguito denominata Legge istitutiva), è Ente strumentale della Regione Calabria.
2. L'ARPACAL è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e del Comitato di Indirizzo, secondo quanto previsto dagli articoli 2, 8 e 10 della Legge istitutiva.
3. L'ARPACAL ha sede legale in Catanzaro Lido, Via Lungomare s.n.c., Loc.tà Mosca, ed ha articolazioni centrali e periferiche.

Art. 2

Finalità e funzioni

1. L'ARPACAL opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico e svolge le attività ed i compiti nell'ambito della normativa comunitaria, nazionale e regionale, ed in specie della Legge istitutiva e del D.L. 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994 n. 61.
2. In particolare l'ARPACAL, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge istitutiva, provvede a:
 - a) svolgere attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale;
 - b) svolgere compiti di indagine conoscitiva in ordine alla costituzione della mappa dei rischi della Regione;
 - c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico per la messa in sicurezza e bonifica per quei siti, macchine ed impianti tecnologici che presentano caratteristiche di pericolo, in particolare di incidente rilevante;
 - d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre amministrazioni pubbliche finalizzato all'elaborazione di atti di pianificazione e programmazione di interventi destinati alla tutela ed al recupero dell'ambiente;
 - e) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli altri Enti Locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;
 - f) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli Enti Locali per la valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, per la promozione della ricerca e della diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - g) collaborare alle ricerche, studi ed indagini nell'attività di prevenzione di cui all'art. 23, primo comma, Legge Regionale 10 febbraio 1997 n. 4;
 - h) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza, per gli aspetti di competenza, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge regionale 10 febbraio 1997 n. 4;
 - i) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte nell'ambito delle rispettive competenze della Regione, Province e Comuni per l'attuazione delle direttive europee in materia di rifiuti;

- j) confrontarsi con le Province al fine di esprimere proprio parere non vincolante relativamente alle proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
 - k) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela ed il recupero dell'ambiente, privilegiando gli aspetti che plusvalorizzano le connotazioni socio-turistiche del territorio calabrese;
 - l) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Calabria, prevedendo, nei limiti dei costi di gestione, l'attivazione di una banca dati;
 - m) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulla forma di tutela degli ecosistemi;
 - n) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale richieste dalle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
 - o) collaborare con i competenti organi per l'individuazione delle discariche abusive esistenti nel territorio regionale;
 - p) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
 - q) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;
 - r) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
 - s) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarmeteorologiche;
 - t) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
 - u) attuare un'adeguata tutela riguardo i rischi di radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;
 - v) favorire iniziative di ecogestione di imprese pubbliche e private attraverso accordi di programma con le Associazioni di categoria che le rappresentano, nonché con i soggetti portatori di interessi collettivi, al fine di promuovere comuni iniziative di analisi degli impatti di singoli comparti produttivi, sperimentazioni sia a livello impiantistico che organizzativo ed attività di formazione.
3. In relazione alle descritte funzioni e attività, l'ARPACAL può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici e privati, purché tali attività non risultino incompatibili con i compiti di vigilanza ad essa affidati.
4. L'ARPACAL aderisce ad ASSOARPA, quale associazione che rappresenta su base volontaria le Agenzie Ambientali regionali e provinciali al fine di condividere, promuovere e valorizzare il patrimonio di conoscenza ed esperienza di ciascuna Agenzia e tutelare il sistema agenziale ambientale nel contesto nazionale, anche attraverso azioni di impulso e proposta verso le autorità politiche e legislative.

Art. 3

Organi¹

1. Sono Organi dell'ARPACAL, a norma dell'art. 9 della Legge istitutiva:
- a) Il Comitato regionale d'indirizzo;
 - b) Il Direttore Generale;
 - c) Il Revisore Unico dei conti.

¹ Ai sensi del comma 2 dell'art. 22 della L.R. 16 maggio 2013 n. 24 (recante "Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 20/1999) i soggetti che alla data di entrata in vigore della medesima legge "ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti".

*Art. 4**Comitato Regionale di Indirizzo*

1. Il Comitato Regionale di Indirizzo è un organo composto da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) l'Assessore all'Ambiente;
 - c) l'Assessore alla Sanità;
 - d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;
 - e) il Presidente dell'ANCI regionale o suo delegato.
2. Il Comitato esercita le proprie funzioni nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 10 della Legge istitutiva.

*Art. 5**Direttore Generale*

1. Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di direzione e di gestione in raccordo con il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico. In particolare:
 - a) adotta il Regolamento di organizzazione di cui all'art. 13 della Legge istitutiva;
 - b) approva gli altri Regolamenti necessari al funzionamento dell'Agenzia;
 - c) approva la dotazione organica;
 - d) esercita la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;
 - e) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - f) approva i programmi annuali e pluriennali di intervento, sulla base delle proposte delle strutture centrali e periferiche;
 - g) approva il Programma annuale delle Attività, il Piano della *Performance*, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
 - h) assegna le dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche e verifica il loro utilizzo;
 - i) gestisce il patrimonio ed il personale;
 - j) verifica ed assicura i livelli di qualità dei servizi e provvede all'ispezione ed al controllo interno, attraverso un apposito organismo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;
 - k) redige ed invia, entro il 30 aprile, al Presidente della Giunta Regionale una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche ai fini della valutazione annuale correlata agli obiettivi ad ai risultati;
 - l) stipula contratti e convenzioni;
 - m) intrattiene le relazioni sindacali, designa la delegazione trattante di parte pubblica e sottoscrive i contratti collettivi decentrati;
 - n) promuove e resiste alle liti davanti alle diverse magistrature, conferendo le relative procure;
 - o) adotta tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.
2. Il Direttore Generale nomina, con provvedimento motivato:
 - a. Il Direttore Amministrativo, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;
 - b. Il Direttore Scientifico, tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale/specialistica in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
3. Il Direttore Generale nomina i Direttori dei Dipartimenti Provinciali e dei Centri Specializzati, conferisce gli incarichi di direzione delle articolazioni funzionali della struttura organizzativa, gli incarichi di alta professionalità, ivi incluse le posizioni organizzative, nonché gli incarichi speciali in relazione alla necessità di far fronte ad emergenze o esigenze particolari.

4. Le funzioni del Direttore Generale, nei casi di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Direttore Scientifico o, su espressa delega, dal Direttore Amministrativo; per specifiche funzioni, il Direttore Generale può delegare un esperto a rappresentarlo.
5. Il Direttore Generale svolge i compiti di direzione e gestione di sua competenza attraverso atti denominati "delibere". Gli atti comportanti impegni di spesa sono sottoposti alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria del Revisore Unico dei Conti.
6. Il Direttore Generale predispone il tariffario delle prestazioni effettuate dalle strutture operative dell'ARPACAL e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale.
7. Il Direttore Generale organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'Agenzia e nomina il medico competente ed il responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
8. Il Direttore Generale organizza la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica dei lavoratori a norma del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. e nomina l'esperto qualificato ed il medico autorizzato.
9. Gli incarichi di cui ai commi 7 e 8 sono prioritariamente attribuiti, ove possibile, a personale interno del Comparto o, in subordine, della Dirigenza, ovvero a soggetti esterni in possesso dei requisiti di legge.
10. Il Direttore Generale rappresenta l'ARPACAL nell'ambito del Consiglio Federale delle ARPA/APPA ed interviene, in rappresentanza dell'Agenzia Ambientale calabrese, quale componente di ASSOARPA.
11. Il Direttore Generale mantiene costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, con i Dipartimenti Regionali, con i Dipartimenti di prevenzione delle ASP, con le Università, i centri di ricerca pubblici e privati, i Ministeri, le altre ARPA regionali, l'ISPRA e le Agenzie europee, le strutture e gli Uffici comunitari e gli Enti e le organizzazioni internazionali in materia ambientale, gli organismi imprenditoriali, le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni ambientaliste e dei consumatori e con i soggetti comunque portatori di interessi collettivi e diffusi, al fine di accrescere, nel rispetto delle diverse attribuzioni, le opportune sinergie ed integrazioni, per iniziative di controllo e di protezione ambientale tempestive ed efficaci; stabilisce, previo parere obbligatorio del Direttore Scientifico, le modalità di partecipazione dell'ARPACAL ad associazioni, enti, organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori della produzione, dello sviluppo, delle applicazioni e della diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, e, comunque, in settori affini a quelli di attività dell'ARPACAL.
12. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Scientifico, i quali assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza, concorrendo, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale.

Art. 6

Revisore Unico dei conti

1. Il Revisore Unico dei conti è organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL, designato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Ambiente, scelto tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e nominato dal Direttore Generale dell'ARPACAL con specifico provvedimento.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere nominato esclusivamente per un altro triennio. Alla sua sostituzione, in caso di decadenza, revoca, dimissioni o decesso, si procede entro sessanta giorni dal verificarsi di una della ipotesi previste.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL e può chiedere che il Direttore Generale e/o il Direttore Amministrativo o altri dirigenti e/o funzionari presenzino alle sedute con funzioni consultive.
4. Le richieste preventive di parere formulate in ordine agli atti deliberativi da adottarsi sono esaminate dal Revisore entro il termine di giorni 10, e, comunque, nella prima seduta utile del Revisore stesso, fatti salvi i casi d'urgenza.

5. Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Scientifico, anche tramite loro delegati, forniscono le notizie, i chiarimenti e la documentazione richiesti dal Revisore, in relazione all'espletamento dei propri compiti.
6. Qualora dalle verifiche e dai controlli effettuati risultino irregolarità, salvi i casi più gravi di obbligo di denuncia alla Corte dei Conti, il Revisore le contesta ai responsabili dei relativi procedimenti, informando il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo e, ove ritenuto necessario, dandone comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 7

Disciplina dell'assetto organizzativo interno

1. L'ARPACAL è costituita da una Struttura centrale, articolata in una Direzione Generale, una Direzione Amministrativa ed una Direzione Scientifica, da una Struttura periferica, articolata in Dipartimenti Provinciali, nonché da Centri Specializzati di livello regionale.
2. Le articolazioni di cui al comma 1 sono dotate di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse assegnate, e di autonomia tecnico-professionale e sono organizzate sulla base di strutture dirigenziali ed uffici non dirigenziali, con riferimento ad attività aggregate secondo criteri di omogeneità per funzione o per materia, per consentire la realizzazione dei compiti dell'Agenzia.
3. Le strutture e gli uffici di cui ai commi precedenti si distinguono, secondo un criterio di collegamento gerarchico-funzionale, in:
 - a. **Strutture dirigenziali apicali:**
 - a1. Direzione Generale
 - a2. Direzione Amministrativa
 - a3. Direzione Scientifica
 - b. **Strutture dirigenziali complesse:**
 - b1. Dipartimenti Provinciali
 - b2. Centri Specializzati di livello regionale
 - b3. Aree Funzionali
 - c. **Strutture dirigenziali semplici:**
 - c1. Servizi
 - d. **Strutture non dirigenziali:**
 - d1. Uffici
4. Denominazione, compiti, funzioni e responsabilità delle strutture dirigenziali e non dirigenziali sono definiti nei titoli che seguono, fermo restando l'esercizio del potere del Direttore Generale di riorganizzazione, modifica ed implementazione, in relazione al mutare delle esigenze gestionali, degli obiettivi e/o della disponibilità di risorse.

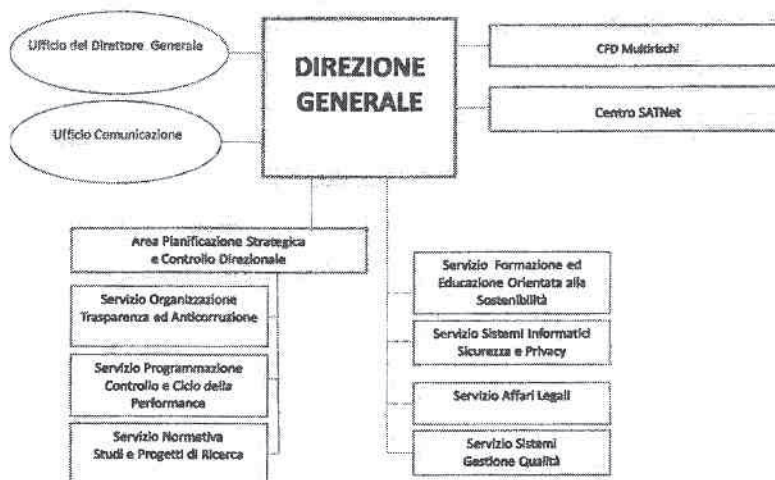
TITOLO II DIREZIONE GENERALE

Art. 8

Strutture della Direzione Generale

1. La Direzione Generale è strutturata in:
 - a) Ufficio del Direttore Generale
 - b) Ufficio Comunicazione
 - c) Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale
 - c1. Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione
 - c2. Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance
 - c3. Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca
 - d) Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità
 - e) Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy
 - f) Servizio Affari Legali
 - g) Servizio Sistemi Gestione Qualità
 - h) Centri Specializzati di livello regionale:
 - h1. Centro Funzionale Decentrato Multirischi (CFD)
 - h2. Centro Network Sostenibilità Ambientale e Territoriale (SATNet)

Organigramma della Direzione Generale



Art. 9

Ufficio del Direttore Generale

1. L'Ufficio del Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo gli approfondimenti e le attività richieste al fine di una corretta, trasparente, efficace ed efficiente gestione dell'Agenzia.
2. L'Ufficio svolge, inoltre, i compiti propri di segreteria della Direzione Generale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - a. compiti fiduciari della Direzione Generale;
 - b. affari generali;
 - c. gestione agenda e segreteria telefonica;

- d. adempimenti relativi alle funzioni di segreteria;
- e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
- f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
- g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Generale;
- h. gestione del protocollo generale e dell'archivio generale;
- i. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle deliberazioni e degli atti adottati dal Direttore Generale nonché alla loro tenuta e conservazione;
- j. gestione dell'Albo Pretorio dell'Agenzia;
- k. rapporti sindacali di interesse generale;
- l. rapporti interorganici.

Art. 10

Ufficio Comunicazione

1. L'Ufficio Comunicazione ha il compito di supportare le Direzioni Centrali e le Direzioni dei Dipartimenti provinciali nella programmazione e realizzazione delle strategie di comunicazione dell'Agenzia, al fine di meglio veicolare informazioni e buone prassi, contribuendo a rafforzare il senso d'appartenenza e, quindi, l'immagine dell'Ente percepita all'esterno.
2. Con le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a. informazione ai mezzi di comunicazione di massa e relazioni con il sistema dei Media;
 - b. progettazione e gestione dei contenuti del sito web istituzionale e dei social media dell'Agenzia;
 - c. realizzazione della rassegna stampa ambientale;
 - d. comunicazione scientifica ed istituzionale e gestione della comunicazione interna, anche attraverso la intranet aziendale;
 - e. informazione al pubblico sulle attività e sui risultati conseguiti, anche al fine di promuovere la conoscenza dell'identità dell'ARPACAL;
 - f. erogazione di servizi ai cittadini per agevolare il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi ai sensi del capo terzo della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per cui dispone di referenti presso gli uffici delle articolazioni dipartimentali;
 - g. esercizio delle competenze proprie dell'Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.) ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente ed attività inerenti l'informazione, l'accoglienza, la tutela e la partecipazione;
 - h. informazione sugli atti amministrativi, sui responsabili dei procedimenti e sui tempi di conclusione degli stessi;
 - i. individuazione ed adozione di misure intese ad agevolare il rapporto con il pubblico per l'esercizio del diritto di accesso e delle procedure di accesso che coinvolgono più unità organizzative;
 - j. rapporti con i cittadini, promuovendo iniziative volte alla semplificazione ed accelerazione delle procedure ed alla migliore diversificazione dei veicoli informativi necessari per corrispondere alle richieste degli utenti;
 - k. supporto al Responsabile per la Trasparenza in relazione agli adempimenti di competenza, con particolare riferimento alla elaborazione ed attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I).

Art. 11

Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale

1. L'Area Pianificazione Strategica e Controllo Direzionale garantisce l'attuazione delle strategie della Direzione Generale, mediante la gestione delle attività di indirizzo, programmazione e coordinamento e la erogazione dei servizi generali di supporto necessari alle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia, ed è strutturata in:
 - o Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione;
 - o Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance;
 - o Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca.

Art. 12***Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione***

1. Il Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione, nell'ambito degli indirizzi del Direttore Generale ed in collaborazione con il Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance, individua e propone processi organizzativi e politiche direzionali adeguati al conseguimento della *mission* dell'ARPACAL e provvede alla verifica della loro attuazione; cura le politiche di sviluppo, di aggiornamento ed indirizzo organizzativo assicurando ai responsabili delle strutture il necessario contributo specialistico in materia di analisi organizzativa per l'adeguamento continuo dei processi e/o delle politiche gestionali adottate; ottempera alla necessità di trasferire, divulgare e condividere all'interno, la conoscenza, la tecnologia e le informazioni proprie dei settori istituzionali di ARPACAL.
2. Il Servizio, il cui dirigente assume l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, predispone e cura l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) e garantisce il corretto adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, esercitando le funzioni ispettive interne ed operando in stretto raccordo con il Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance al fine del necessario coordinamento degli obiettivi di trasparenza e integrità con gli obiettivi programmati per la valutazione della *performance*.

Art. 13***Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance***

1. Il Servizio Programmazione Controllo e Ciclo della Performance fornisce supporto al Direttore Generale per la predisposizione, la gestione ed il monitoraggio dei sistemi di pianificazione e programmazione strategica dell'Agenzia e dei successivi controlli.
2. Nell'ambito degli indirizzi del Direttore Generale, il Servizio, fra l'altro:
 - a. cura la pianificazione gestionale, predisponendo ed individuando gli obiettivi da inserire nel Piano delle Attività/Piano della Performance, sulla base delle risorse disponibili e tenendo conto delle opportunità di sviluppo e delle risorse straordinarie derivanti dalla programmazione nazionale e regionale finanziata dai fondi comunitari;
 - b. procede al monitoraggio e controllo dell'andamento delle attività;
 - c. progetta e sviluppa un sistema integrato di strumenti di pianificazione e programmazione dell'Agenzia;
 - d. cura l'attivazione di linee di finanziamento, anche previa partecipazione a Bandi unitamente a soggetti pubblici e/o privati, al fine dell'aggiornamento tecnologico e dell'acquisizione di risorse nazionali e comunitarie, anche in ottica di cofinanziamento;
 - e. cura i rapporti di cooperazione interistituzionale, anche con ordini professionali ed altri soggetti privati, per sviluppare progetti comuni e contribuire alle programmazioni territoriali che incidano sullo sviluppo sostenibile;
 - f. cura gli adempimenti necessari alla realizzazione del Ciclo di Gestione della Performance, fornendo, in stretto raccordo con i Servizi del Personale e la Struttura Tecnica Permanente, un adeguato supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia;
 - g. assicura i processi di qualità e fornisce supporto al competente Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità per la individuazione dei bisogni di formazione del personale dipendente e per la realizzazione dei relativi progetti formativi.

Art. 14***Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca***

1. Il Servizio Normativa Studi e Progetti di Ricerca:
 - a. cura lo studio, la promozione, la diffusione e l'aggiornamento della normativa, legislativa e regolamentare, utile per il corretto funzionamento dell'Agenzia;
 - b. fornisce idoneo supporto giuridico per l'elaborazione di procedure amministrative ed istruzioni operative da parte delle varie strutture dell'Agenzia;

- c. cura lo studio delle matrici ambientali, anche mediante lo sviluppo di appositi spazi tematici sul Portale dell'Agenzia;
- d. elabora, realizza e raccoglie studi, progetti scientifici, testi scientifici nelle discipline ambientali, curandone la massima diffusione in ambito regionale e/o nazionale, in piena integrazione e collaborazione con il sistema agenziale nazionale;
- e. elabora e realizza, anche in partnership con Istituti di ricerca pubblici e/o privati, progetti nel campo della ricerca applicata alle tematiche ambientali.

Art. 15

Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità

1. Il Servizio Formazione ed Educazione Orientata alla Sostenibilità:
 - a) redige i piani di formazione annuale e pluriennale del personale, curandone la realizzazione ed il monitoraggio;
 - b) realizza le attività di formazione interna ed esterna, attraverso l'organizzazione di progetti formativi per il personale interno e di proposte formative e corsi ECM anche per l'erogazione all'esterno;
 - c) elabora e realizza iniziative di formazione con Università e Scuole di alta formazione, pubbliche e/o private;
 - d) elabora e realizza progetti di educazione ambientale, curando in modo particolare l'integrazione e la collaborazione con le altre entità regionali operanti nel campo dell'educazione ambientale;
 - e) promuove ed organizza attività di sensibilizzazione dei cittadini sui temi ambientali, convegni, seminari ed iniziative editoriali a carattere divulgativo;
 - f) cura i rapporti con il sistema scolastico ed universitario della Regione, al fine di coinvolgere gli studenti delle scuole ed universitari in progetti di informazione ed educazione ambientale di natura interdisciplinare e di carattere generale.

Art. 16

Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy

1. Il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy:
 - a. garantisce il coordinamento, la congruenza e la coerenza degli interventi nell'ambito dei sistemi informatici di rete con le strategie di sviluppo e le esigenze di sicurezza aziendale dell'Agenzia;
 - b. cura, in raccordo con il Servizio Gare Contratti e Forniture, le procedure per l'acquisizione delle attrezzature informatiche hardware e software e dei servizi forniti dai gestori del traffico dati;
 - c. garantisce il corretto utilizzo delle risorse informatiche;
 - d. promuove l'aggiornamento metodologico permanente sui sistemi informatici, imposto dal continuo divenire della tecnologia;
 - e. progetta e realizza il Sistema Informatico Agenziale in tutte le sue componenti gestionali;
 - f. fornisce il necessario supporto per la gestione e l'aggiornamento degli applicativi informatici nei vari settori di attività dell'Agenzia.
2. Afferisce alla struttura di cui al presente articolo il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il relativo Responsabile (RSPP) nominato dal Direttore Generale ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del presente Regolamento, che supporta il Direttore Generale nella individuazione e gestione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dell'Agenzia e che, a tal fine, secondo quanto previsto dall'art. 33 D.Lgs. n. 81/2008, provvede a:
 - a. elaborare la valutazione dei rischi presenti nelle attività svolte dall'Agenzia;
 - b. attuare il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - c. supportare i dirigenti nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche ai fini delle attività di gestione delle emergenze;
 - d. coordinare le attività del Medico competente ed a rapportarsi con il Medico autorizzato e con l'Esperto qualificato ai fini della valutazione complessiva dei rischi presenti nelle attività dell'Agenzia;

- e. coordinare le attività degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori operanti nei Dipartimenti provinciali e nei Centri Specializzati;
 - f. fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e quanto altro previsto dalla normativa vigente;
 - g. fornire ed assicurare ai responsabili delle strutture il necessario contributo specialistico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di analisi organizzativa per l'adeguamento continuo dei processi e/o delle politiche gestionali adottate e la dotazione dei mezzi di protezione per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute negli ambienti di lavoro.
3. Il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy assicura gli adempimenti normativi in materia di *privacy* ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., coordinando a tal fine le attività dei referenti per la *privacy* presso le varie strutture dell'Agenzia.

Art. 17

Servizio Affari Legali

1. Il Servizio Affari Legali assicura l'assistenza giudiziale ed extragiudiziale nelle controversie ed il supporto giuridico-legale.
2. Il Servizio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. gestione del contenzioso e supporto giuridico-legale, previo esame degli atti giudiziari notificati all'Agenzia e verifica della opportunità della costituzione in giudizio;
 - b. rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia nelle controversie di lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 417bis c.p.c.;
 - c. cura e gestione degli adempimenti amministrativi necessari per la costituzione in giudizio e per le fasi successive;
 - d. consulenza ed assistenza legale alle strutture dirigenziali apicali;
 - e. studio della normativa in campo processuale amministrativo, civile e penale;
 - f. tenuta del Repertorio dei contratti e delle convenzioni dell'Agenzia.

Art. 18

Servizio Sistemi Gestione Qualità

1. Il Servizio Sistemi Gestione Qualità provvede alla pianificazione e programmazione delle attività finalizzate alla progettazione, implementazione e mantenimento dei Sistemi di Gestione della Qualità presso le Strutture centrali ed i Dipartimenti provinciali dell'Agenzia. A tale scopo:
 - a. cura i rapporti con i soggetti abilitati a validare i sistemi di accreditamento e di certificazione;
 - b. presidia e sviluppa il SGQ attraverso il coordinamento delle attività a livello regionale delle strutture operative dell'Agenzia;
 - c. presiede alle attività di diffusione degli strumenti di ecogestione e di quelli annoverati nella strategia comunitaria di produzione e consumo sostenibili (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme, Ecolabel Europeo, GPP - Green Public Procurement, contabilità ambientale) e coordina i controlli richiesti da ISPRA per il rilascio della registrazione EMAS o per la concessione dell'Ecolabel Europeo.

Art. 19

Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Generale

1. In staff alla Direzione Generale sono istituiti i seguenti Centri Specializzati di livello regionale, con competenza sull'intero territorio regionale nelle rispettive aree tematiche:
 - a) Centro Funzionale Decentrato Multirischi (CFD)
 - b) Centro Network Sostenibilità Ambientale e Territoriale (SATNet).
2. I Centri Specializzati di cui al comma precedente, la cui organizzazione interna viene disciplinata con appositi regolamenti, svolgono compiti specialistici a livello interprovinciale o regionale e rispondono all'esigenza di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre Amministrazioni Pubbliche, con la pianificazione e programmazione di interventi destinati

alla tutela ed al recupero ambientale ed alla tutela di rischio per l'ambiente e per i cittadini, nonché alla fornitura di specifici servizi settoriali.

3. Il Centro Funzionale Multirischi (CFD) fa parte della rete nazionale dei Centri funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, a norma dell'art. 3 bis della Legge n. 100/2012, ed ha il compito di far confluire, concentrare ed integrare tra loro:
 - o i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteoidro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale e dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della Terra;
 - o i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane;
 - o le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.
4. Il Centro Network Sostenibilità Ambientale e Territoriale (SATNet), con competenze specialistiche sui temi della sostenibilità, della misura, valutazione e mitigazione dei rischi relativi ai cambiamenti ambientali in sede locale (*global change*), al fenomeno della desertificazione e del depauperamento della biodiversità nell'ottica della qualità della vita:
 - o persegue l'obiettivo di realizzare un network tra Regione, Università, Enti pubblici e privati afferenti la ricerca scientifica ambientale e territoriale;
 - o realizza, gestisce ed implementa il Geoportale dei dati ambientali dell'Arpacal;
 - o progetta, realizza ed implementa il Sistema Informativo per la gestione dei dati ambientali dell'Arpacal, con acclusa piattaforma per il reporting ambientale;
 - o promuove l'aggiornamento metodologico permanente sui sistemi informativi ambientali;
 - o svolge funzioni di supporto alle decisioni della Direzione Generale nei campi della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica;
 - o è centro di riferimento dell'Agenzia per l'applicazione del D.Lgs. n. 32/2010 in attuazione della Direttiva INSPIRE;
 - o cura i rapporti con il MATTM e con l'ISPRA per le materie di riferimento.

TITOLO III
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20

Direttore Amministrativo

1. Alla Direzione Amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo, il quale risponde al Direttore Generale ed è responsabile della gestione giuridica, amministrativa e finanziaria delle attività dell'Agenzia.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.
3. Il Direttore Amministrativo esercita i poteri di gestione connessi alle proprie funzioni, dirige le strutture di competenza della Direzione Amministrativa e garantisce il necessario raccordo tra le strutture amministrative centrali e quelle territoriali, attraverso l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo delle attività dei Dipartimenti, allo scopo di realizzare livelli omogenei dell'azione amministrativa in ambito regionale. Nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale di competenza della Direzione Amministrativa, il Direttore Amministrativo assume atti d'impegno e di gestione. Tali atti sono denominati "Determine" e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la loro cronologia e l'ufficio di provenienza.
4. In particolare, il Direttore Amministrativo:
 - a) collabora con il Direttore Generale alla predisposizione del Programma annuale delle Attività dell'ARPACAL, del Piano della Performance e degli altri atti di programmazione;
 - b) esprime il parere di propria competenza sulle Delibere del Direttore Generale;
 - c) adotta le misure organizzative di ordine generale in campo amministrativo e sulla gestione del personale, in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Direttore Generale;
 - d) verifica la regolarità amministrativa dei provvedimenti e dei contratti attivi e passivi;
 - e) assicura la corretta gestione del personale sotto l'aspetto economico-contabile e giuridico-contrattuale nonché l'applicazione delle norme previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti e dagli accordi sindacali integrativi;
 - f) sovrintende alle attività preparatorie per la formulazione dei bilanci annuali e pluriennali dell'ARPACAL, assicurando la corretta gestione economico-finanziaria nel rispetto degli indirizzi individuati dalla Regione Calabria ed in coerenza con gli obiettivi fissati nel Piano delle Attività e nel Piano della Performance, alla gestione del patrimonio dell'ARPACAL, all'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia nel rispetto della regolarità delle procedure, ai rapporti economici con gli utenti dei servizi erogati dall'ARPACAL, assicurando l'incasso delle spettanze previste;
 - g) cura la gestione e lo sviluppo delle risorse assegnate;
 - h) collabora con la Direzione Generale per la predisposizione degli specifici piani di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, anche in osservanza a quanto previsto in materia dai CCNL;
 - i) nell'ambito delle proprie competenze, fornisce al Direttore Generale un contributo volto al perseguimento di risultati di miglioramento di efficacia ed efficienza, attraverso l'elaborazione di piani e programmi;
 - j) provvede a quant'altro demandato alla sua competenza.
5. Il Direttore Amministrativo, in caso di gravi motivi, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
6. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Amministrativo si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia facoltà di riconfermarlo nell'incarico.
7. In caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo, le relative funzioni sono svolte da altro dirigente designato dallo stesso Direttore o direttamente avocate dal Direttore Generale.

Art. 21**Strutture della Direzione Amministrativa**

1. La Direzione Amministrativa è strutturata in:
 - a) Ufficio del Direttore Amministrativo
 - b) Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane:
 - b1. Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro
 - b2. Servizio Economico e Politiche di sviluppo
 - c) Area Ragioneria e Provveditorato:
 - c1. Servizio Contabilità e Bilancio
 - c2. Servizio Gare Contratti e Forniture
 - c3. Servizio Amministrazione del Patrimonio

Organigramma della Direzione Amministrativa**Art. 22****Ufficio del Direttore Amministrativo**

1. L'Ufficio del Direttore Amministrativo coadiuva il Direttore Amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo gli approfondimenti e le attività richieste al fine di un corretto, trasparente, efficace ed efficiente coordinamento delle attività amministrative dell'Agenzia.
2. L'Ufficio svolge, inoltre, i compiti propri di segreteria della Direzione Amministrativa, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - a. compiti fiduciari della Direzione Amministrativa;
 - b. affari generali;
 - c. gestione agenda e segreteria telefonica;
 - d. adempimenti relativi alle funzioni di segreteria;
 - e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
 - f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
 - g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Amministrativa;
 - h. gestione del fondo economale della Sede Centrale e delle carte di credito dell'Agenzia;
 - i. supporto al Revisore Unico dei conti e coordinamento e controllo degli adempimenti richiesti dall'Organo alle varie strutture dell'Agenzia;
 - j. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle determinazioni e degli atti adottati dal Direttore Amministrativo nonché alla loro tenuta e conservazione.

*Art. 23**Area Gestione e Sviluppo Risorse Umane*

1. L'Area Funzionale Gestione e Sviluppo Risorse Umane garantisce l'acquisizione, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane ed è strutturata in:
 - o Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro;
 - o Servizio Economico e Politiche di sviluppo.

*Art. 24**Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro*

1. Il Servizio Giuridico Contenzioso e Normativa del lavoro:
 - a. elabora la dotazione organica e predispone i piani triennale ed annuale delle assunzioni anche sulla base delle esigenze espresse dalle strutture dell'Agenzia;
 - b. cura le procedure per il reclutamento del personale e le procedure selettive interne;
 - c. gestisce le procedure relative alla costituzione dei rapporti di lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione dei contratti individuali;
 - d. detiene, cura ed aggiorna i fascicoli personali dei dipendenti;
 - e. cura la gestione delle presenze/assenze e degli altri istituti giuridici relativi al rapporto di lavoro;
 - f. cura la gestione del personale comandato e/o distaccato e dei rapporti con gli Enti di appartenenza o destinazione;
 - g. cura le autorizzazioni per le attività extraimpiego e l'anagrafe delle prestazioni;
 - h. gestisce e cura gli adempimenti relativi ai contratti di consulenza e/o di collaborazione di personale esterno;
 - i. cura gli adempimenti e le procedure relative alle cause di servizio, le procedure di inabilità, gli adempimenti relativi ai permessi Legge n. 104/92 e s.m.i.;
 - j. gestisce le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative;
 - k. cura i rapporti con il Comitato Unico di Garanzia, la Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV ed il Collegio Tecnico;
 - l. supporta le attività dell'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari di cui all'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001;
 - m. fornisce il necessario supporto tecnico-giuridico per la gestione del contenzioso del lavoro;
 - n. cura lo studio e l'interpretazione della normativa in materia di pubblico impiego e fornisce opportune linee guida e supporto operativo alle strutture dell'Agenzia;
 - o. cura l'applicazione della parte normativa dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli accordi decentrati.

*Art. 25**Servizio Economico e Politiche di sviluppo*

1. Il Servizio Economico e Politiche di sviluppo:
 - a. gestisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, curando gli adempimenti connessi al ciclo degli stipendi;
 - b. cura gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali del rapporto di lavoro;
 - c. monitora la spesa di bilancio occorrente per la gestione del personale;
 - d. cura l'applicazione della parte economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati;
 - e. cura la procedura di costituzione annuale dei fondi per la contrattazione integrativa del Comparto e della Dirigenza;
 - f. cura gli adempimenti e le procedure relative a pensioni, TFR e TFS, cessioni quinto dello stipendio, ricongiunzione servizi e riscatti, crediti e piccoli prestiti Inpdap;
 - g. fornisce il necessario supporto tecnico-economico per la gestione del contenzioso del lavoro;
 - h. cura le procedure inerenti gli infortuni sul lavoro;
 - i. provvede alla predisposizione del conto annuale relativo alla gestione del personale;

- j. elabora percorsi di sviluppo del personale, sia verticale che orizzontale, tenuto conto della consistenza di personale e della sostenibilità economico-finanziaria delle progressioni.

Art. 26

Area Ragioneria e Provveditorato

1. L'Area Ragioneria e Provveditorato garantisce la corretta tenuta della contabilità generale ed economica e dei documenti di bilancio, l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, la veridicità e l'attendibilità dei dati contabili e di bilancio, nonché il pagamento dei fornitori entro i tempi contrattuali previsti; garantisce ed assicura l'acquisizione di beni e servizi; garantisce la gestione del patrimonio mobiliare e l'adeguamento, la valorizzazione e la manutenzione dei beni immobili, degli impianti, delle infrastrutture e delle reti di sistema dell'Agenzia, anche in raccordo con il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy.
2. L'Area è strutturata in:
 - o Servizio Contabilità e Bilancio;
 - o Servizio Gare Contratti e Forniture;
 - o Servizio Amministrazione del Patrimonio.

Art. 27

Servizio Contabilità e Bilancio

1. Il Servizio Contabilità e Bilancio:
 - a. elabora il Bilancio Previsionale, il Conto Consuntivo ed il Bilancio Assestato e le proposte di atti, relazioni e documenti inerenti la contabilità generale;
 - b. cura le fasi di previsione, gestione e controllo dei *budget* assegnati alle strutture;
 - c. garantisce la regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi, curando i rapporti con l'Agenzia delle Entrate;
 - d. garantisce l'attuazione delle decisioni di spesa e di ricavo;
 - e. cura il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Agenzia, procedendo alla verifica trimestrale di cassa ed alla verifica degli atti amministrativo-contabili delle Strutture Centrali e dei Dipartimenti Provinciali;
 - f. provvede al controllo della corretta tenuta dei fondi economici;
 - g. cura la programmazione ed il controllo dei flussi di cassa attivi e passivi;
 - h. gestisce i rapporti con la Tesoreria e con gli organismi di controllo;
 - i. provvede all'emissione degli ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso;
 - j. monitora l'andamento dei costi e dei ricavi;
 - k. cura la tenuta dei libri contabili;
 - l. predispone il Conto del Patrimonio;
 - m. fornisce opportune linee guida e supporto operativo alle strutture dell'Agenzia per le tematiche di competenza.

Art. 28

Servizio Gare Contratti e Forniture

1. Il Servizio Gare Contratti e Forniture:
 - a. predispone il programma annuale delle forniture di beni e servizi, raccordandosi con le Strutture dell'Agenzia;
 - b. predispone gli atti di gara per l'acquisizione di beni e servizi stabiliti in sede di programmazione;
 - c. espleta le procedure per l'acquisizione di beni e servizi sotto e sopra soglia comunitaria e predispone i relativi atti, dalla fase di indizione delle procedure di gara sino al contratto, previo espletamento dei controlli di legge;
 - d. gestisce i contratti di appalto di beni e servizi e controlla il corretto adempimento degli stessi;
 - e. gestisce i contratti di assicurazione;
 - f. gestisce i rapporti con le centrali di committenza nazionali e regionali ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi;

- g. coordina e controlla gli atti di gara per l'acquisizione di beni e servizi espletati dai Dipartimenti provinciali;
- h. gestisce l'elenco fornitori dell'Agenzia;
- i. predispone l'elenco annuale e pluriennale dei lavori pubblici dell'Agenzia raccordandosi con le strutture dell'Agenzia;
- j. predispone, in raccordo con il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy, gli atti per l'acquisizione delle infrastrutture necessarie per i sistemi di comunicazione, curando l'espletamento delle relative procedure;
- k. assolve agli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 29

Servizio Amministrazione del Patrimonio

1. Il Servizio Amministrazione del Patrimonio:
 - a. gestisce l'inventario dei beni mobili dell'Agenzia e provvede alle dismissioni;
 - b. cura la progettazione e la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, ivi comprese la fornitura e la posa in opera, del patrimonio immobiliare dell'Agenzia e degli impianti;
 - c. predispone gli atti ed espleta le procedure per l'acquisizione di beni immobili, la loro alienazione e tutte le pratiche inerenti la loro conduzione, nonché le procedure di gara di appalto di lavori pubblici, nonché per appalti di servizi manutentivi del patrimonio immobiliare dell'Agenzia, comprese fornitura e posa in opera, ivi incluse le necessarie autorizzazioni o altri atti altrimenti denominati nonché la predisposizione degli atti contrattuali di competenza;
 - d. promuove il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia nell'ambito della gestione e delle attività dell'Agenzia;
 - e. cura, in collaborazione con il Servizio Sistemi Informatici Sicurezza e Privacy, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture necessarie per i sistemi di comunicazione.

TITOLO IV

DIREZIONE SCIENTIFICA

Art. 30

Direttore Scientifico

1. Alla Direzione Scientifica è preposto il Direttore Scientifico, il quale risponde al Direttore Generale ed è responsabile delle funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, nonché ricerca e sviluppo, delle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Scientifico è regolato da contratto di diritto privato di durata triennale.
3. Il Direttore Scientifico, nell'ambito delle proprie competenze, dirige le strutture della Direzione Scientifica e garantisce il necessario raccordo tra le strutture tecnico-scientifiche centrali e quelle provinciali ed i Centri Specializzati, attraverso l'esercizio delle funzioni di coordinamento, verifica e controllo delle attività dei Dipartimenti, allo scopo di realizzare livelli omogenei dell'azione tecnico-scientifica in ambito regionale. Sulla base delle indirizzi ricevuti dal Direttore Generale:
 - o cura e controlla l'esecuzione dei progetti di interesse regionale, statale, europeo ed internazionale, anche con il supporto dei servizi centrali e delle strutture dipartimentali;
 - o cura e controlla lo sviluppo e l'esecuzione del supporto scientifico - specialistico, in rapporto ai fenomeni di inquinamento, alla valutazione dei rischi, alla tutela degli ecosistemi ed alle tecnologie di tutela ambientale, e di ogni altra attività in materia ambientale;
 - o cura e garantisce l'implementazione del Sistema Informativo Ambientale;
 - o adotta e verifica gli standard di qualità;
 - o applica le procedure di rilevamento, analisi e controllo;
 - o verifica gli aspetti tecnico-scientifici delle convenzioni ed, in generale, degli accordi con Enti e/o terzi;
 - o coordina, verifica e controlla le attività tecnico - scientifiche e le procedure di rilevamento e monitoraggio dei Dipartimenti;
 - o supporta le competenze tecnico scientifiche proprie dei Dipartimenti, ove richiesto.

Nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione e nel bilancio pluriennale di competenza della Direzione Scientifica, il Direttore Scientifico assume atti d'impegno e di gestione. Tali atti sono denominati "Determine" e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la loro cronologia e l'ufficio di provenienza.

In particolare il Direttore Scientifico:

- a) collabora con il Direttore Generale alla predisposizione del Programma Annuale di attività, del Piano della Performance e degli altri atti di programmazione;
- b) esprime i pareri di competenza e gli altri che gli vengono richiesti dal Direttore Generale;
- c) adotta le misure organizzative di ordine generale in campo tecnico-scientifico, nel rispetto degli indirizzi del Direttore Generale;
- d) promuove e verifica l'efficienza, l'efficacia ed il rispetto degli obiettivi istituzionali, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati, generali e specifici, svolti dalle strutture periferiche;
- e) adotta, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Direttore Generale, relativamente agli standard di qualità dei servizi erogati dall'ARPACAL, i protocolli per la generazione dei dati tecnico-scientifici e le procedure di validazione degli stessi, individuandoli a livelli certificabili secondo le più accreditate norme internazionali;
- f) sottopone al Direttore Generale proposte ed iniziative per il conseguimento degli obiettivi dell'ARPACAL e le proposte provenienti dai Dipartimenti corredate da propria valutazione;
- g) collabora con il Direttore Generale nella tenuta dei rapporti con il mondo scientifico ed accademico regionale, nazionale ed internazionale, anche attraverso iniziative di acquisizione e/o scambio delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
- h) propone alla Direzione Generale iniziative per l'individuazione dei bisogni di formazione del personale tecnico per la predisposizione di specifici piani di aggiornamento, addestramento,

- riqualificazione e riconversione professionale, anche in osservanza di quanto previsto in materia dai CCNL;
- i) coadiuva, nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale nella elaborazione dei piani, dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive, fornendo un contributo volto al perseguimento di risultati di miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia;
 - j) assicura il raccordo, per le attività di rispettiva competenza, tra la Direzione Scientifica ed i Dipartimenti di Prevenzione delle ASP;
 - k) svolge l'attività tecnico-scientifica istituzionale dell'ARPACAL relativa alla valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti ambientali, con particolare riferimento alle attività industriali.
4. Il Direttore Scientifico, in caso di gravi motivi, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
 5. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Scientifico si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia facoltà di riconfermarlo nell'incarico.
 6. In caso di assenza o impedimento del Direttore Scientifico, le relative funzioni sono svolte da altro dirigente designato dallo stesso Direttore o avocate direttamente dal Direttore Generale.

Art. 31

Strutture della Direzione Scientifica

1. La Direzione Scientifica è strutturata in:
 - a) Ufficio del Direttore Scientifico
 - b) Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche:
 - b1. Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli
 - b2. Servizio Inquinamento e Rischi
 - c) Area Qualità e Valutazioni Ambientali:
 - c1. Servizio Qualità Ambientale
 - c2. Servizio VIA VAS IPPC
 - d) Centri Specializzati di livello regionale:
 - d1. Centro di Epidemiologia Regionale Ambientale (CERA)
 - d2. Centro Geologia e Amianto
 - d3. Centro di riferimento Regionale per la Radioattività ambientale (CRR).

Organigramma della Direzione Scientifica



*Art. 32**Ufficio del Direttore Scientifico*

1. L'Ufficio del Direttore Scientifico coadiuva il Direttore Scientifico nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo gli approfondimenti e le attività richieste al fine di un corretto, trasparente, efficace ed efficiente coordinamento delle attività tecnico-scientifiche dell'Agenzia.
2. L'Ufficio svolge, inoltre, i compiti propri di segreteria della Direzione Scientifica, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - a. compiti fiduciari della Direzione Scientifica;
 - b. affari generali;
 - c. gestione agenda e segreteria telefonica;
 - d. adempimenti relativi alle funzioni di segreteria;
 - e. smistamento e riscontro della corrispondenza riservata;
 - f. ausilio informatico in ordine alla produzione di atti e documenti;
 - g. tenuta del protocollo riservato e dell'archivio della Direzione Scientifica;
 - h. tenuta ed aggiornamento del tariffario delle prestazioni dell'Agenzia;
 - i. disimpegno delle incombenze relative alla gestione delle determinazioni e degli atti adottati dal Direttore Scientifico nonché alla loro tenuta e conservazione.

*Art. 33**Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche*

1. L'Area Coordinamento Strutture Tecniche e Laboratoristiche garantisce lo sviluppo ed il funzionamento efficace ed efficiente di tutti i processi di competenza delle strutture tecniche e laboratoristiche su scala regionale, secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal Direttore Scientifico, attraverso il coordinamento dei Responsabili delle Aree Tematiche dei vari Dipartimenti provinciali.
2. L'Area assicura adeguate modalità operative degli interventi e garantisce la costante qualificazione dei Servizi tecnico-scientifici e delle prestazioni offerte dall'ARPACAL. A tal fine coordina la rete laboratoristica su scala regionale, garantendo l'implementazione ed il funzionamento efficiente ed efficace delle attività dei Dipartimenti Provinciali.
3. L'Area è strutturata in:
 - o Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli
 - o Servizio Inquinamento e Rischi.

*Art. 34**Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli*

1. Il Servizio Vigilanza Monitoraggi e Controlli:
 - a. assicura la vigilanza, il monitoraggio ed il controllo sulle fonti e sui fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
 - b. assicura supporto tecnico-scientifico con particolare riferimento agli ambienti esterni e di vita, relativamente alle acque, all'aria, al suolo, alla sicurezza impiantistica negli ambienti di vita ed al rischio industriale;
 - c. assicura la misura, il controllo ed il supporto tecnico-scientifico in materie ove la competenza prevalente è assegnata ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASP;
 - d. supporta la realizzazione di progetti di protezione ambientale e di progetti relativi alla qualità degli ecosistemi;
 - e. cura le reti fisse e mobili di monitoraggio ambientale dell'Agenzia al fine di garantirne la funzionalità, l'efficienza e l'affidabilità.

*Art. 35**Servizio Inquinamento e Rischi*

1. Il Servizio Inquinamento e Rischi:

- a. supervisiona ed elabora il dato di monitoraggio nel controllo delle aree inquinate o potenzialmente inquinate, sia in ottica di allertamento di soglie di accettabilità, sia in ottica di ricerca di soluzioni di mitigabilità degli impatti;
- b. cura il monitoraggio delle sorgenti potenzialmente critiche ed elabora il dato nell'ottica di individuare e caratterizzare i livelli di criticità ambientale;
- c. controlla l'andamento della variabile rischio sia dal punto di vista temporale che territoriale, verificando i livelli di soglia critica;
- d. realizza indagini ambientali sui fenomeni dell'inquinamento;
- e. realizza indagini, studi e ricerche applicate su fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento;
- f. realizza progetti ed iniziative per lo sviluppo e l'applicazione di strumenti per la gestione ambientale d'impresa.

Art. 36

Area Qualità e Valutazioni Ambientali

1. L'Area Qualità e Valutazioni Ambientali cura la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della Regione, nonché le capacità di carico dell'ambiente naturale, specie nei momenti di picco antropico, quali quelli da carico turistico, e procede alle attività istruttorie per valutazione di impatto e determinazione del danno ambientale e per valutazione di progetti per il rilascio di autorizzazioni.
2. L'Area è strutturata in:
 - o Servizio Qualità Ambientale
 - o Servizio VIA VAS IPPC

Art. 37

Servizio Qualità Ambientale

1. Il Servizio Qualità Ambientale rileva, analizza, elabora profili tabellari grafici e cartografici secondo le direttive VAS, in ottica di monitoraggio delle vulnerabilità, perturbazioni ed impatti reali e potenziali, diretti ed indiretti nei seguenti ambiti:
 - a) Acque interne e marino-costiere;
 - b) Aree protette e Reti ecologiche;
 - c) Biodiversità;
 - d) Turismo sostenibile.
2. Negli ambiti di cui al comma 1, il Servizio svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a. controlli su carichi antropici ammissibili in aree fragili;
 - b. controlli delle criticità ambientali;
 - c. schedatura elettronica base dati per la valutazione degli impatti di una data opera;
 - d. individuazione dei monitoraggi strumentali ai fini del controllo qualità tramite indicatori;
 - e. rilevamenti diretti e remoti;
 - f. individuazione di monitoraggi permanenti di aree test per lo studio dei *trend* di biodiversità.

Art. 38

Servizio VIA VAS IPPC

1. Il Servizio VIA VAS IPPC svolge le attività istruttorie per la valutazione di impatto e determinazione del danno ambientale e per la valutazione di progetti per il rilascio di autorizzazione.
2. In tale ambito il Servizio svolge tutte le attività di competenza dell'Agenzia in ordine alle istanze di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza (VI), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Art. 39

Centri Specializzati di livello regionale in staff alla Direzione Scientifica

1. In staff alla Direzione Scientifica sono istituiti i seguenti Centri Specializzati di livello regionale, con competenza sull'intero territorio regionale nelle rispettive aree tematiche:

- a) Centro di Epidemiologia Regionale Ambientale (CERA)
 - b) Centro Geologia e Amianto
 - c) Centro di riferimento Regionale per la Radioattività ambientale (CRR)
2. I Centri Specializzati di cui al comma precedente, la cui organizzazione interna viene disciplinata con appositi regolamenti, svolgono compiti specialistici a livello interprovinciale o regionale e rispondono all'esigenza di fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle altre Amministrazioni Pubbliche, con la pianificazione e programmazione di interventi destinati alla tutela e al recupero ambientale ed alla tutela di rischio per l'ambiente e per i cittadini, nonché alla fornitura di specifici servizi settoriali.
 3. Il Centro di Epidemiologia Regionale Ambientale (CERA) supporta gli organi regionali mediante attività di ricerca applicata per la realizzazione del registro tumori e del registro epidemiologico, nonché per lo studio delle possibili connessioni tra i fattori di pressione ambientale e la salute collettiva.
 4. Il Centro Geologia e Amianto, quale centro regionale per la sorveglianza sull'amianto, rappresenta la struttura tecnica di riferimento dell'Agenzia per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge Regione Calabria n. 14 del 27 aprile 2011 (*Interventi Urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dall'esposizione a siti e manufatti contenenti amianto*).
 5. Il Centro di riferimento Regionale per la Radioattività Ambientale (CRR) è la struttura di ARPACAL alla quale è demandato il compito di presidiare su scala regionale i processi correlati alla previsione e prevenzione del rischio connesso alle radiazioni ionizzanti, mediante attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione delle informazioni e supporto tecnico agli Enti. In quanto parte della Rete nazionale di Sorveglianza della RADioattività Ambientale (RE.SO.RAD.), il Centro programma, pianifica, progetta e cura la realizzazione della rete medesima per la Regione Calabria e, nella qualità di nodo regionale di RADIA/SINAnet - banca dati di radioattività ambientale nazionale gestita da ISPRA - raccoglie, organizza, elabora e trasmette ad ISPRA i dati di radioattività ambientale della Regione Calabria appositamente prodotti dai Laboratori Fisici dell'Agenzia.

TITOLO V STRUTTURE PROVINCIALI

Art. 40

Norma di rinvio

1. Entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore Generale sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, previo parere del Comitato di Indirizzo, la nuova disciplina del presente Titolo.
2. Fino al termine di cui al primo comma restano vigenti le norme di cui al capo I Titolo V del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 09/04/2002, che sono allegate al presente Regolamento (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale.

TITOLO VI PERSONALE

Art. 41

Principi generali

1. L'organizzazione dell'ARPACAL è informata ai principi fondamentali ed alle indicazioni normative del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché alle normative nazionali e regionali ad esso collegate.
2. I rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze dell'ARPACAL sono disciplinati dalla contrattazione nazionale del Comparto Sanità e della Dirigenza Area Medica e SPTA e l'organizzazione è uniformata ai principi dell'efficienza gestionale pubblica ed alla migliore e razionale utilizzazione delle risorse umane, garantendo la crescita professionale e le pari opportunità dei dipendenti nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.
3. L'ARPACAL garantisce il benessere organizzativo e adotta ogni misura idonea a garantire tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro, favorendo un'adeguata partecipazione dei dipendenti ed improntando la propria azione ad un rapporto costruttivo e collaborativo con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
4. L'assetto organizzativo dell'ARPACAL è ispirato ai seguenti principi:
 - a. responsabilizzazione dei dirigenti e loro orientamento verso i risultati da raggiungere e verso il soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
 - b. autonomia gestionale delle strutture in cui si articola l'Agenzia;
 - c. ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate ed integrazione delle competenze;
 - d. qualità dei processi e fluidità degli scambi organizzativi.
5. L'ARPACAL, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, attiva ogni iniziativa tesa a dare attuazione ad un piano di utilizzo delle varie modalità di telelavoro, con l'obiettivo di conseguire una migliore razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro, la realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, la garanzia di una maggiore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Art. 42

Dotazione organica

1. La dotazione organica dell'Agenzia, articolata per Area Dirigenziale e Comparto, è di complessive 498 unità, per come riportato nell'allegato 3 al presente Regolamento. Il Direttore Generale individua i profili professionali e stabilisce i contingenti di personale, ripartiti per categorie e per profili professionali, da assegnare alle Strutture Centrali, ai Dipartimenti provinciali ed ai Centri Specializzati.
2. L'assegnazione non esclude l'utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro infra ed intersettoriali, che vengono costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici obiettivi, anche sulla base di riscontrabili esigenze di collaborazioni interdipartimentali.
3. Il personale che proviene in mobilità da Enti diversi è inquadrato nel sistema di classificazione del comparto Sanità, tramite apposita tabella di equiparazione del profilo professionale.
4. La dotazione organica è dinamica in relazione al mutare dei parametri di riferimento ed alle previsioni finanziarie ed, in quanto tale, soggetta a revisione con il procedimento di cui all'art. 8 della Legge istitutiva.

Art. 43

Funzioni dirigenziali

1. Il personale dirigente svolge funzioni di Direttore Amministrativo, Direttore Scientifico, Direttore di Dipartimento Provinciale, Direttore di Centro Specializzato, Direttore di Area Funzionale, Dirigente di Servizio, Dirigente con incarico professionale.
2. I Dirigenti di cui al precedente comma 1 sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi risultanti dal Programma Annuale ed a quelli assegnati nell'ambito del Sistema del Ciclo della *Performance*; ad essi compete la responsabilità e la gestione delle risorse umane ed economiche assegnate.

In particolare compete ai Dirigenti:

- a. la direzione delle Strutture organizzative cui sono preposti;
- b. la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse necessarie;
- c. la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento individuati;
- d. l'attuazione dei programmi negoziati per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma annuale;
- e. l'esercizio di altre funzioni delegate dal Direttore Generale.

Art. 44

Tipologia dei provvedimenti dirigenziali

1. Gli atti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Generale assumono la denominazione di "Delibera" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Delibere del Direttore Generale" tenuto presso la Direzione Generale.
2. Gli atti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Amministrativo assumono la denominazione di "Determina" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Determine del Direttore Amministrativo" tenuto presso la Direzione Amministrativa.
3. Gli atti amministrativi adottati in relazione alle funzioni di governo attribuite al Direttore Scientifico assumono la denominazione di "Determina" e, numerati annualmente in ordine progressivo, vengono raccolti nel "Registro delle Determine del Direttore Scientifico" tenuto presso la Direzione Scientifica.
4. Gli atti amministrativi di gestione propri dei Direttori dei Dipartimenti Provinciali, dei Direttori dei Centri Specializzati, dei Direttori delle Aree Funzionali e dei Dirigenti assumono la denominazione di "Determina". La formazione e l'adozione degli atti di cui al presente comma è regolamentata con apposita Delibera del Direttore Generale recante la disciplina dei sistemi di gestione interna ispirati al decentramento delle funzioni amministrative.
5. Le delibere adottate dal Direttore Generale sono pubblicate all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia per 15 giorni consecutivi, con effetto di pubblicità legale. La pubblicazione *on line* sostituisce, in conformità all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed al regolamento interno per l'attivazione, la disciplina e la gestione dell'Albo Pretorio on line, la pubblicazione cartacea all'Albo dell'Agenzia.

Art. 45

Conferimento di incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di direzione delle strutture complesse e delle strutture semplici di cui all'art. 7 del Titolo I del presente Regolamento nonché gli incarichi professionali sono conferiti a personale appartenente alla qualifica dirigenziale, con Delibera del Direttore Generale, cui accede il relativo contratto individuale, per la durata da tre a cinque anni rinnovabili.
2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, con Delibera del Direttore Generale può essere disposto il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'Agenzia, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
3. Nei casi in cui non risulti possibile conferire gli incarichi di direzione delle strutture semplici e gli incarichi professionali di cui all'art. 7 del Titolo I del presente Regolamento a dirigenti interni, nonché di impossibilità, anche di ordine finanziario, ad attivare procedure di conferimento ai sensi del precedente comma 2, i relativi incarichi possono, con Delibera del Direttore Generale, essere conferiti, con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile, a personale appartenente alle categorie D e DS (con contestuale collocamento in aspettativa) in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi per la relativa funzione dirigenziale.
4. Le procedure per il conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti sono disciplinati da apposito regolamento interno.

Art. 46***Conferimento di posizioni organizzative***

1. Con Delibera del Direttore Generale, che definisce anche la graduazione delle singole posizioni, sono istituite Posizioni Organizzative per lo svolgimento delle seguenti funzioni da parte di personale del Comparto appartenente alle categorie D/DS:
 - a. Responsabili degli Uffici istituiti dal presente Regolamento;
 - b. Incarichi di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - c. Incarichi che richiedono l'assunzione diretta di elevata responsabilità per valutate esigenze di servizio e/o di programmazione delle attività istituzionali dell'Agenzia.
2. L'attribuzione delle singole posizioni avviene nel rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal relativo Regolamento interno.
3. Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con Delibera del Direttore Generale, sono confermate, revocate o modificate le Posizioni Organizzative già individuate ed attribuite nelle strutture della Sede Centrale e dei Centri Specializzati.
4. Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina delle strutture provinciali di cui al primo comma dell'art. 40 del presente Regolamento, con Delibera del Direttore Generale, sono confermate, revocate o modificate le Posizioni Organizzative già individuate ed attribuite nei Dipartimenti Provinciali.

Art. 47***Sistema di valutazione e ciclo di gestione della performance***

1. I risultati conseguiti dal personale della dirigenza e del comparto sono soggetti a valutazione annuale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
2. La valutazione dei risultati conseguiti è effettuata nell'ambito del Ciclo di gestione della *performance*, disciplinato da apposito Regolamento interno approvato con Delibera del Direttore Generale.

Art. 48***Pari opportunità e Comitato Unico di Garanzia***

1. Ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è istituito presso l'Agenzia il *"Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"*.
2. Il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

TITOLO VII CONTABILITA'

Art. 49

Norma di rinvio

1. Entro 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore Generale sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, previo parere del Comitato di Indirizzo, la nuova disciplina del presente Titolo.
2. Fino al termine di cui al primo comma restano vigenti le norme di cui al Titolo VI del Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 75 del 09/04/2002, che sono allegate al presente Regolamento (allegato 2) per farne parte integrante e sostanziale.

TITOLO VIII DIRITTO DI ACCESSO

Art. 50

Accesso all'informazione ambientale

1. L'ARPACAL garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale dalla stessa detenuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2. Ai fini della più ampia trasparenza, il Dirigente del Servizio Organizzazione Trasparenza ed Anticorruzione, quale Responsabile della Trasparenza, garantisce che l'informazione ambientale dell'Agenzia sia adeguatamente messa a disposizione del pubblico e diffusa in forme e formati facilmente consultabili, promuovendo, a tal fine, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con il supporto dell'Ufficio Comunicazione.
3. Nel caso in cui l'informazione ambientale detenuta dall'Agenzia sia oggetto di specifica richiesta, anche senza che il richiedente dichiari il proprio interesse e fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso ai sensi della normativa vigente, l'Agenzia mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale nei termini e con le modalità previste dalla legge.
4. Il Direttore Generale definisce, con apposito Regolamento, le procedure per l'accesso all'informazione ambientale ai sensi della Legge istitutiva e del D.Lgs. n. 195/2005 e s.m.i.

Art. 51

Accesso ai documenti amministrativi

1. L'ARPACAL assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai fini della garanzia della più ampia trasparenza e partecipazione e nel rispetto della vigente legislazione in materia.
2. Con riferimento ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Agenzia, il diritto di accesso è esercitabile da chiunque dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali viene chiesto l'accesso.
3. Nel caso in cui i documenti amministrativi richiesti non siano di competenza dell'Agenzia o da questa detenuti, si procede, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta ed ove possibile, ad informare il richiedente in ordine al soggetto cui destinare l'istanza di accesso.
4. Il Direttore Generale definisce, con apposito Regolamento, le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge istitutiva e della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1


Regione Calabria
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



TITOLO V STRUTTURE TERRITORIALI

CAPO I Dipartimenti Provinciali

Art. 33 – Definizione, Sedl, Finalità e Funzioni, Organi

1. Definizione

I Dipartimenti costituiscono l'articolazione dell'A.R.P.A.Cal., nel territorio della Regione, e sono dislocati a livello provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge istitutiva.

2. Sedl

I Dipartimenti hanno sede nei 5 Comuni capoluogo di Provincia.

3. Finalità e Funzioni

Ogni Dipartimento svolge, in modo sinergico e coordinato con gli altri Dipartimenti, in base alle disposizioni emanate dalla Struttura Centrale, il controllo, la tutela, le analisi, le attività di laboratorio e di controllo tecnico – scientifico, articolate nelle diverse specializzazioni riferite alle materie oggetto della L.R. 20/89 e le attività di controllo, ispezione e vigilanza e su indicazione del Direttore Generale, possono svolgere compiti specialistici a livello interprovinciali o regionale.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono assicurate, nel rispetto delle direttive emanate dalla Struttura Centrale per le materie di competenza.

5. I Dipartimenti Provinciali sono strutture gestionali periferiche dell'A.R.P.A.Cal. Ad ogni Dipartimento Provinciale è preposto un Direttore, ai sensi della legge istitutiva.

6. Il Direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore Generale, secondo le vigenti normative in materia, con contratto di diritto privato per la durata massima di cinque anni, rinnovabili e comunque non oltre l'incarico del Direttore Generale. Decade o cessa dall'incarico a partire dal novantesimo giorno successivo alla nomina del nuovo Direttore Generale, il quale ha tuttavia la facoltà di riconfermarlo nell'incarico. Assume i compiti e le responsabilità, ed esercita i poteri assegnatigli dalle leggi, dal presente Regolamento, nonché quelli espressamente attribuiti dal Direttore Generale in base ad esigenze organizzative di interesse generale dell'A.R.P.A.Cal. Esso esercita la propria attività gestionale in autonomia ed attraverso atti denominati "determine".

7. Il Direttore del Dipartimento, in caso di inadempienza grave, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli



La p.a. cal.

Regione Calabria
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

addebiti.

8. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Dipartimento, le relative funzioni sono svolte da un dirigente designato dal Direttore Generale.
9. Il Direttore del Dipartimento Provinciale per la realizzazione dei programmi ed attività di competenza, assegnati dalla Direzione Centrale, gode di autonomia gestionale - nei limiti delle risorse assegnate dal Direttore Generale e in conformità a quanto stabilito dalla normativa di cui al titolo VI Art. n. 40 del presente regolamento - e riferisce alle competenti aree della Direzione Centrale.
10. Direttore del Dipartimento Provinciale:
 - a) garantisce il rispetto degli obiettivi generali definiti con il Direttore Generale;
 - b) garantisce, nell'ambito della struttura provinciale, in quanto dotato dei necessari mezzi tecnico-scientifici e delle opportune risorse, il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate da A.R.P.A.Cal. A tal fine è responsabile delle risorse professionali, strumentali e finanziarie assegnate; provvede agli acquisti entro i limiti fissati da apposita regolamentazione, nonché cura la fatturazione e la conseguente riscossione dei ricavi delle prestazioni verso terzi paganti;
 - c) è componente del Comitato provinciale di coordinamento, di cui all'art. 18 della legge istitutiva; in tale sede attiva le sinergie necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nelle convenzioni e negli accordi di programma previsti dalla legge istitutiva;
 - d) garantisce l'esercizio coordinato delle attività che comportano interazioni tra il Dipartimento provinciale ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende A.S.L. del territorio di competenza;
 - e) fornisce il supporto alle Amministrazioni preposte, nell'ambito delle competenze di ARPA.Cal., per l'adozione delle eventuali misure cautelari di emergenza e di comunicazione del rischio;
 - f) fornisce agli Enti competenti il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale in ambito provinciale;
 - g) nei casi di emergenza, collabora con gli organi interessati per gli interventi a livello provinciale di protezione civile e ambientale;
 - h) assicura la tempestiva informazione, nell'ambito delle competenze d'istituto della A.R.P.A.Cal. alle Amministrazioni interessate per l'adozione delle misure cautelari, di emergenza e di comunicazione di rischio che si rendano necessarie a livello provinciale e locale;
 - i) è responsabile, sulla base delle direttive e dei programmi definiti con il Direttore Scientifico, delle funzioni tecnico-scientifiche di supporto alle attività di controllo della conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni delle Autorità in materia di protezione ambientale e di prevenzione collettiva;
 - j) è responsabile della corretta applicazione delle procedure amministrative e dei protocolli tecnico-scientifici stabiliti nonché della correttezza tecnico-scientifica ed amministrativa dei dati e dei risultati prodotti;
 - k) collabora, in piena sinergia con la Struttura Centrale, con gli Enti competenti provinciali per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;
 - l) assicura la disponibilità dei dati e delle informazioni necessari per l'elaborazione annuale del programma di attività e del bilancio di previsione economico-finanziario a livello del Dipartimento;
 - m) predispone un rapporto quadrimestrale sintetico ed un resoconto annuale dai quali si evincano, tra l'altro, i volumi di attività ed i risultati scientifici confrontati con le corrispondenti previsioni del periodo e li trasmette tempestivamente alla Direzione centrale;
 - n) gestisce le risorse regionali, allo scopo erogate dal Direttore Generale, al fine di assicurare ai dipendenti del Dipartimento l'informazione e la dotazione dei mezzi di protezione per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute negli ambienti di lavoro;
 - o) verifica l'effettiva applicazione delle norme e l'uso dei mezzi di protezione ed attiva anche comitati o gruppi di lavoro permanenti per il monitoraggio delle condizioni di lavoro, alla produzione di proposte per il continuo miglioramento delle stesse ed al controllo dei progetti approvati per verificarne la puntuale realizzazione;
 - p) cura l'esercizio delle attività connesse con le competenze proprie dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - q) istituisce rapporti periodici e opportune forme di consultazione con gli Enti locali e con tutti i soggetti rappresentativi di categorie professionali o portatori di interessi collettivi operanti nell'ambito provinciale, al fine di perseguire un costante aggiornamento in ordine alle esigenze provinciali di prevenzione e di controllo ambientale;
 - r) sottopone al Direttore Generale, di concerto con il Direttore Tecnico Scientifico, proposte ed

A cura del *Commissario ARPACAL*

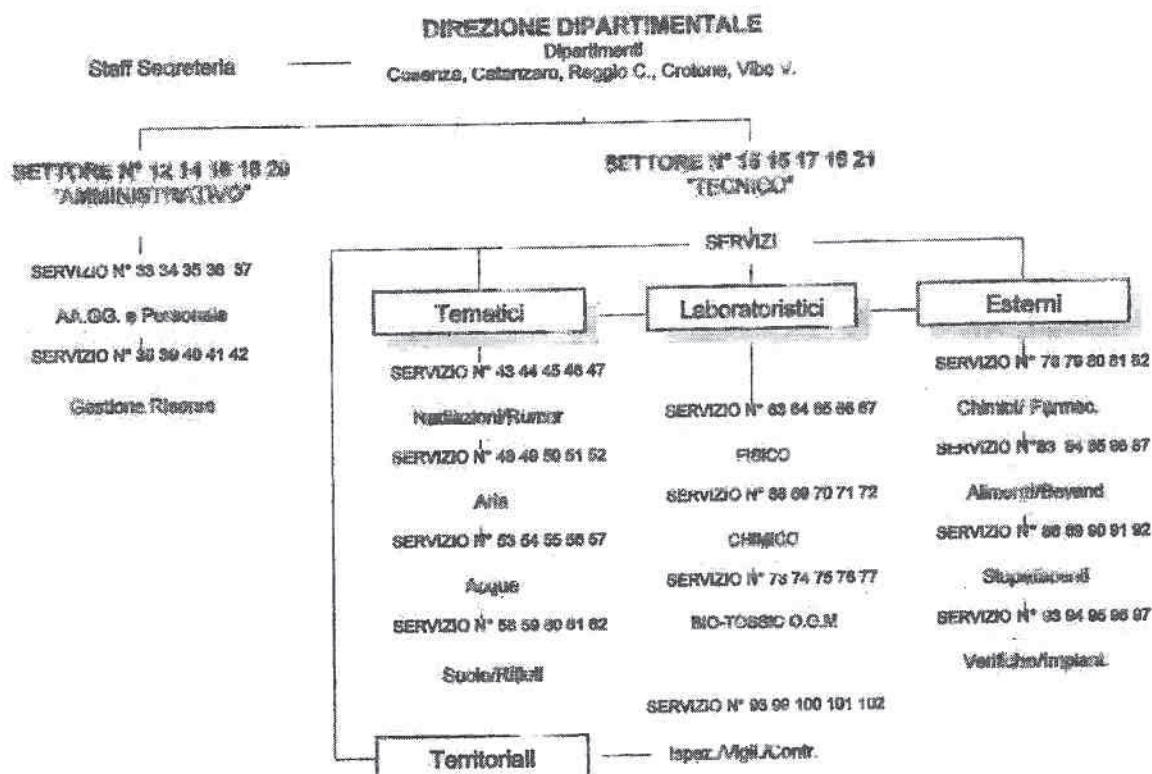
32

A.R.P.A. Cal.

Regione Calabria
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



- Iniziativa a carattere interdipartimentale o regionale per il conseguimento degli obiettivi dell'A.R.P.A. Cal.;
- s) promuove, nei confronti del Proprio Dipartimento, iniziative per l'individuazione dei bisogni di formazione del personale assegnato e per la predisposizione di specifici piani di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.
11. I Dipartimenti Provinciali sono strutturati in un Servizio territoriale e in uno o più Servizi tecnico-ambientali;
12. Le unità operative del Servizio di vigilanza territoriale, potranno di norma coincidere con gli ambiti territoriali delle A.S.I.
13. Sono svolte in posizione di staff alla Direzione del Dipartimento Provinciale le seguenti funzioni:
- Amministrativo - Gestionale
 - Tecnico Scientifica
14. Qualora il Direttore Generale cessi, per qualsiasi motivo, di ricoprire il proprio incarico, il Direttore Dipartimentale si intende decaduto a partire dal novantesimo giorno dalla nomina del nuovo Direttore Generale che ha facoltà di riconfermarlo nell'incarico.
15. Il Direttore Dipartimentale, in caso di inadempienza grave, può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Direttore Generale, previa formale contestazione degli addebiti.
16. In caso di assenza o impedimento del Direttore Dipartimentale, le relative funzioni sono svolte da un altro dirigente designato dal Direttore Generale.
- Schema ideogrammatico dell'organizzazione del Dipartimento



Art. 34 - Settore Amministrativo

Ar. par. Cal.

Regione Calabria
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



1. La Funzione Amministrativa all'interno del Dipartimento Provinciale viene svolta da un Settore di supporto all'attività del Direttore del Dipartimento. Esso costituisce l'articolazione periferica delle funzioni amministrative, proprie del Dipartimento.
 Il Settore è articolato nei seguenti servizi:
 - A. Servizio AA.GG. (segreteria, archivio, determinazioni, ecc.);
 - B. Servizio Personale (variabili stipendiali, missioni, ecc.);
 - C. Servizio Gestione Risorse (provveditorato, economato, contabilità, ecc.);
 - A. AA.GG. (segreteria, archivio, determinazioni, ecc.):
 - a) gestione protocollo del Dipartimento Provinciale;
 - b) attività di Segreteria (gestione agenda, corrispondenza, ecc.);
 - c) gestione archivio amministrativo, predisposizione di proposte deliberative;
 - d) manutenzione ed assistenza su base contrattuale;
 - e) gestione automezzi in dotazione;
 - f) gestione magazzino, gestione per la parte di propria competenza dell'inventario dei beni mobili;
 - g) rilevazione dati statistici finanziari ed economici;
 - h) relazioni con i rispettivi Settori della Direzione Generale.
 - B. Servizio Personale (variabili stipendiali, missioni, ecc.):
 - a) relazioni con il rispettivo Settore del Personale della Direzione Generale in ordine alla rilevazione delle variabili stipendiali (presenze ed assenze, straordinario, infortuni sul lavoro, permessi sindacali, indennità variabili previste dal C.C.N.L. riguardanti incentivazioni e produttività, missioni e trasferte, ed ogni altro rapporto riguardante il trattamento economico del personale del Dipartimento Provinciale).
 - C. Servizio Gestione Risorse (provveditorato, economato, contabilità, ecc.):
 - a) relazioni con il rispettivo Settore Gestione Risorse sezione Provveditorato ed Economato in ordine alla trasmissione di richieste per l'acquisizione e le forniture di beni e servizi necessari per l'approvvigionamento annuale, nascenti dalle esigenze del Dipartimento Provinciale, controllo merceologico delle forniture, liquidazione delle fatture per la propria competenza delle forniture ricevute e dei servizi prestati, gestione economato;
 - b) relazioni con il rispettivo Settore Gestione Risorse sezione Bilancio e Contabilità in ordine alla fatturazione, richiesta annuale in sede previsionale delle esigenze finanziarie del Dipartimento, verifica e controllo del budget assegnato al Dipartimento Provinciale, adempimenti connessi al tariffario delle prestazioni e dei servizi resi a terzi paganti.
2. Il Settore è affidata ad un dirigente alle dirette dipendenze del Direttore del Dipartimento Provinciale, ed opera in accordo alle direttive fissate dalla Direzione Amministrativa Centrale, garantendo i necessari collegamenti con la Direzione Centrale, coordina il personale posto all'interno della propria struttura adottando le misure organizzative ed assicurandone il relativo funzionamento.
3. Il Responsabile del Settore Amministrativo adotta le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare funzionamento dello stesso nell'assolvimento delle incombenze proprie e delle competenze attribuite, garantendo i necessari collegamenti con il livello centrale e provvedendo a quant'altro demandato alla sua competenza dalle leggi, dai Regolamenti e dalle disposizioni superiori.

Art. 35 – Settore Tecnico

1. La Funzione Tecnica Scientifica è assolta all'interno dei Dipartimenti Provinciali da un Settore Tecnico e dai relativi Servizi Tematici, Laboratoristici e Territoriali, che assicurano il necessario supporto all'attività del Dipartimento con l'attribuzione delle competenze proprie della funzione Tecnica.
2. Le articolazioni della Funzione Tecnica rispondono al requisito generale di assicurare i controlli ambientali al più alto livello di integrazione e competenza professionale, secondo le direttive fissate dalla Direzione Generale - Settore Procedure, ed adottate dalla Direzione Tecnica Scientifica, nonché di garantire i livelli qualitativi dei servizi e di fornire supporto tecnico agli Enti Locali ed al Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento.
3. Il Settore Tecnico è articolato in Servizi:
 - a) Tematici:



Arpacal

Regione Calabria
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

- Servizio Radiazioni/Rumore
- Servizio Aria
- Servizio Acque
- Servizio Suolo/Rifiuti
- b) Laboratoristici:
 - Servizio Laboratorio Fisico
 - Servizio Laboratorio Chimico
 - Servizio Laboratorio Bio-Tossicologico
- c) Esterni:
 - Servizio Prodotti Chimici e Farmaceutici
 - Servizio Alimenti e Bevande
 - Servizio Stupefacenti
 - Servizio Verifiche Implantistiche
 - Servizio Igiene industriale e Posti di Lavoro
- d) Territoriali:
 - Servizio, Ispezioni, Vigilanza e Controllo

Nota: la successiva regolamentazione interna, su specifici indirizzi del "Servizio Procedure, Protocolli e Metodi", definirà, in ambito di definizione del Prezziario, l'assetto finale delle categorie dei servizi prodotti, suddividendoli in: a) gratuiti; b) onerosi a condizione di favore; c) onerosi.

4. Il Settore è affidato ad un dirigente alle dirette dipendenze del Direttore del Dipartimento Provinciale, ed opera in accordo alle direttive fissate dalla Direzione Tecnico Scientifica Centrale, garantendo i necessari collegamenti con la Direzione Centrale, coordina il personale posto all'interno della propria struttura adottando le misure organizzative ed assicurandone il relativo funzionamento.
5. Il Dirigente del Settore Tecnico adotta le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare funzionamento dello stesso nell'assolvimento delle incombenze proprie e delle competenze attribuite, garantendo i necessari collegamenti con il livello centrale e provvedendo a quant'altro demandato alla sua competenza dalle leggi, dai Regolamenti e dalle disposizioni superiori.
6. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del Settore Tecnico, le relative funzioni sono svolte da un dipendente designato dal Direttore Dipartimentale.
7. Presso il Servizio "Radiazioni elettromagnetiche" è insediata la Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 della legge regionale 20/99.
8. Il Servizio "Prevenzione e Rischio tecnologico" garantisce la partecipazione alle Commissioni d'esame per il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
9. La collegialità degli indirizzi programmatici ed operativi di ciascun dipartimento, viene assicurata attraverso il Coordinamento del Dipartimento, di cui fanno parte i Responsabili dei Servizi.
10. I resoconti dell'attività sono trasmessi al Direttore Dipartimentale per l'approvazione e per la successiva trasmissione mensile al Direttore Tecnico Scientifico.
11. L'interdisciplinarietà dell'attività e degli interventi viene assicurata attraverso la costituzione di gruppi di lavoro.
12. Al fine di ottimizzare le sinergie fra i vari Dipartimenti, alcuni Servizi di uno o più Dipartimenti potranno essere di riferimento per altri Dipartimenti o per l'intera Regione. Pertanto, non tutti i Dipartimenti dovranno necessariamente avere attivi tutti i Servizi.
13. Ove si rendesse necessario il Direttore Generale, sentito il Direttore Tecnico Scientifico, il Direttore Amministrativo ed uno o più Direttori di Dipartimento potrà attivare o disattivare i Servizi.
14. Il Responsabile di ciascun Servizio adotta le misure organizzative necessarie per assicurare il regolare funzionamento dello stesso nell'assolvimento delle incombenze proprie e delle competenze attribuite, garantendo i necessari collegamenti con il livello centrale e provvedendo a quant'altro demandato alla sua competenza dalle leggi, dai Regolamenti e dalle disposizioni superiori.
15. Servizi territoriali:

A.R.P.A.Cal.

Regione Calabria
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



- a) I responsabili dei servizi territoriali presso i Dipartimenti, hanno le funzioni di coordinamento delle sedi operative dei servizi stessi, le quali coincidono, di norma, con gli ambiti territoriali delle A.S.L.;
 - b) Il responsabile dei servizi territoriali è nominato dal Direttore Generale secondo i criteri previsti dalle vigenti normative, su proposta del Direttore Dipartimentale, a cui risponde funzionalmente, sentito anche il Direttore Scientifico;
 - c) In ciascun ambito territoriale è istituita, di norma, una sede operativa con compiti di ispezione e controllo e vigilanza coordinata da un responsabile;
 - d) Il responsabile della sede operativa è nominato dal Direttore Generale sentito il Direttore del Dipartimento, su proposta del Responsabile dei Servizi territoriali.
- 16. Disposizioni per le attività di ispezione, controllo e vigilanza, impiantistica e verifiche periodiche di polizia giudiziaria:**
- a) I Servizi Territoriali di Vigilanza si esplicano, di norma, nell'ambito territoriale dei Dipartimenti;
 - b) ai sensi del Decreto 17 gennaio 1997 n° 58 Art. 1° comma 2, gli operatori addetti alle funzioni di vigilanza e controllo, limitatamente all'esercizio dei compiti di Istituto e secondo le rispettive competenze, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o agente di polizia giudiziaria;
 - c) Il Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico ed Amministrativo, in ragione di necessità di copertura dei ruoli, designa, ai sensi del D.M. 58/97, proponendoli alle autorità competenti, altri operatori addetti alle funzioni di vigilanza e controllo che, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza e secondo le rispettive attribuzioni, potranno rivestire la qualifica di Ufficiale od Agente di polizia giudiziaria;
 - d) Il personale di cui alle superiori lettere a) e b), nell'esercizio di detti compiti, ha accesso agli impianti ed alle sedi di attività e può richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento di tali funzioni in ottemperanza all'Art.55 del C.P.P.;
 - e) tali operatori saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Direzione Generale dell'A.R.P.A.Cal.;
 - f) su richiesta motivata dell'autorità Giudiziaria, il Direttore Generale può distaccare parte di tale personale, a tempo determinato, presso le Procure della Repubblica della Regione, con le modalità previste dall'Art. 56 del D.P.R. n. 3/57;
 - g) il Direttore Generale, sentito il Direttore di uno o più Dipartimenti interessati, in ragione di particolari esigenze territoriali, può istituire un coordinamento e pianificazione delle attività di vigilanza ed ispezione, impiantistica, nonché verifiche periodiche di polizia giudiziaria;
 - h) nel caso espletato dalla superiore lettera f), il Direttore Generale, sentito il Direttore Dipartimentale, nomina il Responsabile del Coordinamento secondo i criteri previsti dalle vigenti normative, che si avvalgono del personale di supporto ad essi assegnati

ALLEGATO N. 2

A.R.P.A.Cal.

Regione Calabria
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria**TITOLO VI**
NORME FINALI E TRANSITORIE**Art. 38 - Dotazione Patrimoniale**

1. Il patrimonio iniziale di A.R.P.A.Cal. viene integrato con le dotazioni previste dall'Art. 15 della Legge Istitutiva 20/99.
2. Gli immobili, le strutture mobili, le attrezzature, gli apparati ed i macchinari, che saranno trasferiti nell'A.R.P.A.Cal. da enti che dismetteranno le relative competenze in dipendenza della operatività dell'Agenzia, saranno accettati dall'Agenzia, se muniti della attestazione sullo stato dei rischi e della sicurezza fisica dei lavoratori, rilasciata dall'ente di provenienza e comunque sulla base di una opportuna valutazione economica finanziaria. In via preliminare il Direttore Generale acquisisce le valutazioni dei rischi di cui all'art. 4 della legge 826/94 nonché il piano di miglioramento di cui all'art. 4 comma 7 della 826/94, dalle aziende sanitarie per la parte relativa alle strutture, attrezzature, impianti e servizi trasferiti, adottandoli come documento di valutazione dell'Agenzia. Successivamente attraverso il proprio servizio provvederà ad aggiornarli ed attuarli per la parte di sua competenza.
3. Il Direttore Generale entro 180 giorni sulla base di una valutazione ricognitiva e stima effettuata in contraddittorio con gli Enti di provenienza dei beni, provvederà ad inoltrare relazione tecnica alla Giunta Regionale, al fine di evidenziare lo stato dei beni con la quantificazione presuntiva delle risorse necessarie per la messa a norma.
4. Rimangono direttamente applicabili gli artt. 15, 26, 27 e 28 della L.R 20/99.

Art. 39 - Gestione Economica - Finanziaria

1. Nelle more dell'emanazione delle norme per la gestione economica-finanziaria e patrimoniale dell'Arpacal da parte del Consiglio Regionale, per come previsto dall'art.24 della Legge istitutiva, la gestione Economica Finanziaria dell'ARPACAL è informata ai principi del codice civile, del D.Lgs 30/12/92 n° 502 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n°8/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Arpacal si dota di un sistema contabile che comprende le scritture previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia in quanto applicabili.
3. Il bilancio di previsione annuale è formulato con riferimento all'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.
4. Il Direttore Generale prima di deliberare lo schema del bilancio annuale e pluriennale, raccoglie il parere del Comitato di indirizzo. Tale parere deve essere espresso entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui il comitato riceve la comunicazione da parte del Direttore Generale, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.



Regione Calabria
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



5. Il Direttore Generale delibera quindi lo schema di bilancio di previsione e lo invia alla Giunta Regionale per l'esercizio del controllo preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce, salvo deroghe concesse dai competenti Organi.
6. Fino all'avvenuto controllo della Giunta Regionale è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio che non può protrarsi, comunque, oltre i tre mesi.
7. Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore Generale presenta le variazioni al bilancio annuale e pluriennale alla Giunta Regionale che ne esercita il controllo preventivo.
8. Il bilancio dell'Arpacal è redatto nel rispetto della Legge Regionale 4 febbraio 2002 n° 8. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini di competenza, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Sono articolate, per l'Entrata e la Spesa, in unità previsionali di base, ad eccezione delle contabilità speciali che sono articolate in capitoli. Per ogni unità previsionale di base e per ogni capitolo delle contabilità speciali sono indicati:
 - a) L'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce;
 - c) L'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni e pagamento in conto competenza e in conto residui.
9. Tra le entrate o le spese da accertare o da impegnare è iscritto il saldo finanziario, presunto alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Tra le entrate da riscuotere è iscritto l'ammontare presunto delle giacenze di cassa alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
10. Il Direttore Generale successivamente al controllo preventivo della Giunta Regionale, allo scopo di pervenire ai risultati da perseguire, alle attività da realizzare, alle risorse da impiegare ed agli investimenti da realizzare adotta la metodica del budget provvedendo alla ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie alle Direzioni Centrali ed ai Dipartimenti. Nel corso dell'esercizio il Direttore Generale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria e per quelle regolate con legge. Il Budget viene predisposto tenendo conto che:
 - a) il documento delle direttive e del budget generale (PEG) è elaborato dal Direttore Generale con il supporto del Direttore Tecnico Scientifico e del Direttore Amministrativo, sulla base delle indicazioni del Comitato Regionale di Indirizzo;
 - b) il budget delle strutture gestionali periferiche e dei centri di responsabilità è formulato con le stesse modalità del budget generale secondo le articolazioni previste nell'Agenzia.
11. Nel bilancio di previsione annuale le entrate sono classificate in titoli, secondo la provenienza, in categorie secondo la natura dei capitoli, ed in unità previsionali di base, secondo aree omogenee di attività. Le unità previsionali di base sono ordinate in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli.
12. Le entrate sono articolate nei seguenti Titoli:
 - a) Titolo I : Entrate tributarie
 - b) Titolo II : Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;
 - c) Titolo III : Entrate Extratributarie;
 - d) Titolo IV : Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione da crediti;
 - e) Titolo V : Entrate derivanti da accensione di prestiti;
 - f) Titolo VI : Entrate da servizi per conto di terzi.
13. Le spese sono classificate in titoli secondo i principali aggregati economici, in funzioni secondo livelli programmatici di intervento individuati con riferimento alla suddivisione organizzativa dell'Agenzia in: Organi istituzionali - Direzione Generale - Direzione Amministrativa - Direzione Scientifica - Dipartimenti Provinciali - Gestione di Specifici Progetti - ecc., in servizi secondo l'articolazione dei



ARPACal

Regione Calabria
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

singoli uffici in reparti organizzati che gestiscono un complesso di attività, e unità previsionali di base secondo la natura economica dei fattori produttivi. Le spese sono articolate in:

- a) Titolo I : Spese Correnti;
- b) Titolo II : Spese in conto capitale;
- c) Titolo III : Spese per rimborso di prestiti;
- d) Titolo IV : Spese per servizi per conto di terzi.

14. Il totale delle Entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, il bilancio di previsione è redatto in pareggio finanziario complessivo, inoltre il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.
15. Nel bilancio di previsione annuale sono iscritti i fondi di riserva previsti dall'art.17 L.R. 8/2002. In particolare sono iscritti:
 - a) un fondo di riserva per le spese obbligatorie, il fondo è utilizzato nei casi in cui le dotazioni delle unità previsionali di base si rivelino insufficienti. L'ammontare di questo fondo è determinato in misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
 - b) un fondo di riserva per le spese impreviste, il fondo è utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità non prevedibili all'atto di approvazione del bilancio;
 - c) un fondo speciale per le spese correnti e un fondo speciale per le spese in conto capitale, il fondo è utilizzato per far fronte agli oneri derivanti da Leggi Regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

I fondi precedenti non sono utilizzati per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti.
16. I risultati annuali della gestione dell'ARPACal sono dimostrati dal conto economico consuntivo e dal rendiconto generale o conto consuntivo, composto da conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio. Il conto consuntivo è adottato dal Direttore Generale, raccolto il parere del Comitato di indirizzo. Tale parere deve essere espresso entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui il Comitato riceve la comunicazione da parte del Direttore Generale, trascorso il quale si intende favorevole. Il conto consuntivo viene poi inviato per la sua approvazione alla Giunta Regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
17. L'ARPACal, tiene apposite scritture contabili di tipo finanziario e tramite un sistema di specifici raccordi contabili, tiene inoltre una contabilità di tipo economico-patrimoniale per l'adozione del bilancio economico preventivo e del conto economico consuntivo, e di una contabilità analitica per centri di costo. Il bilancio economico preventivo dà dimostrazione del risultato economico previsto dall'ARPACal in un esercizio finanziario. Il bilancio economico consuntivo deve rappresentare il risultato economico della gestione dell'ARPACal in un esercizio finanziario. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura a scalare le cui voci sono classificate secondo la loro natura. Il sistema della contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità prevede, attraverso operazioni di riclassificazione e di rilevazione di valori economici connessi ai processi produttivi ed erogativi di servizi, di effettuare analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
18. Il risultato finale positivo accertato della gestione del bilancio dell'ARPACal, dimostrato dal rendiconto di gestione e dal conto economico consuntivo, è utilizzato per il finanziamento di spese di investimento, per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento di spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio, e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento.
19. Una rappresentazione sintetica del rendiconto di gestione e del conto economico consuntivo deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
20. L'ARPACal deve tenere il libro degli inventari, il libro dei decreti del Direttore Generale, il libro delle adunanze del collegio dei revisori dei conti.

Ar.pacal

Regione Calabria
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



21. Per procedere all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorrente per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici, alla piccola manutenzione degli immobili e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili, si provvederà a mezzo economato. Il Direttore Generale dell'Arpacal emana appositi regolamenti che disciplinano dettagliatamente il funzionamento del servizio di economato, la fornitura di beni e servizi in economia e le direttive interne sulle norme di contabilità. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo rende il conto della propria gestione all'agenzia il quale viene trasmesso alla Giunta Regionale entro 60 giorni dell'approvazione del rendiconto.
22. Il servizio di tesoreria dell'ARPACal è affidato, con apposita convenzione, al servizio di tesoreria della Regione Calabria o affidato con gara, a condizioni più favorevoli, ad uno o più istituti di credito presenti nel territorio regionale in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Arpacal con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese. Per far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili, l'Arpacal può ricorrere ad anticipazioni di tesoreria qualora si registrano ritardi nei trasferimenti dei mezzi finanziari assegnati. Detta anticipazione non può superare un dodicesimo delle entrate effettive di parte corrente previste nel bilancio dell'esercizio e deve essere estinta nell'esercizio finanziario in cui viene contratta.
23. Le entrate sono riscosse dal tesoriere mediante versali di incasso che numerate in ordine progressivo e munite del codice del capitolo, devono essere firmate dal Direttore Amministrativo, ovvero da un suo delegato. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinativo di pagamento. Le spese sono impegnate dal Direttore Amministrativo su proposta dei Dirigenti titolari dei centri di responsabilità. I relativi provvedimenti, muniti del parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del dirigente proponente, sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore Amministrativo. La liquidazione della spesa, consistente nell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dall'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della regolarità della prestazione o fornitura effettuata. Il Direttore Amministrativo, verifica la regolarità della liquidazione, ordina il pagamento delle spese mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati progressivamente e contenente il codice del capitolo.
24. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'agenzia l'obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara adottata.

Per quant'altro attiene la materia della contabilità dell'Agenzia, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella Legge Regionale n° 8 del 4/2/2002 e dal D.Lgs 502/92 in quanto applicabili.

Art. 40- Tipologie di Attività e Modalità di Prestazione di Servizi a Soggetti Pubblici e Privati

1. Le prestazioni e i servizi erogati da ARPACal a Regione, Province, Comuni, Comunità Montane e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende A.S.L. sono attività spettanti, in base alla legge istitutiva, di tipo laboratoristico e di supporto tecnico/scientifico per i Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L. per le funzioni di cui all'art. 4 della Legge Regionale. Le attività istituzionali si possono distinguere in:
 - A. Obbligatorie: che l'Agenzia deve svolgere in quanto imposte dalla legge istitutiva (es. controlli successivi su fonti e fattori di inquinamento, controllo del rispetto di norme e prescrizioni), o da altre leggi di settore (es. pareri preventivi in ambito istruttorio prescritti dalla legge ai fini di ottenere il rilascio di autorizzazioni in campo ambientale).
 Rientrano in questa categoria:
 - a) le attività di cui all'art 7 della Legge Istitutiva n. 20/99;
 - b) le attività laboratoristiche e di supporto tecnico/scientifico ai Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. per le funzioni di cui all'art. 7 comma 5 dell' L.R. 20/99.



Regione Calabria
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



Nella categoria delle attività istituzionali obbligatorie rientra anche il rilascio di pareri nell'ambito di istruttorie preventive, previsti dalla legge come obbligatoriamente da assumere. Poiché tali attività sono svolte "nell'interesse del privato", esse rivestono carattere oneroso nei confronti del privato stesso.

- B. Non obbligatorie e che, in quanto tali, possono essere richieste o meno per scelta discrezionale delle Amministrazioni interessate, pur rientrando tra le attività istituzionali di ARPACal relativamente ad istruttorie o a pareri non dovuti ex legge; attività che potrebbero essere richieste ad altri, non essendo di esclusiva competenza ARPACal. Rientrano in questa categoria le attività di cui all'art. 7 della L. R. 20/99 (limitatamente a pareri ed istruttorie non dovuti ex legge).
Le attività istituzionali non obbligatorie hanno carattere oneroso. Esse sono oggetto di programmazione generale o di convenzione specifica con le Amministrazioni interessate.
Qualora siano inserite come tipologia di attività nel Programma Annuale di Attività concordato con il Comitato Provinciale di Coordinamento, ne viene definito lo standard qualitativo e quantitativo, nonché il costo (forfettario o per singolo intervento).
Eventuali prestazioni in esubero rispetto a quanto concordato saranno posticipate nei tempi di realizzazione o maggiorate di costo (entro limiti concordati) affinché siano effettuate lasciando inalterato il programma di lavoro concertato.
Eventuali diversi accordi possono essere perfezionati all'interno di singole e specifiche convenzioni.
- C. Facoltative e che non rientrano tra le attività espressamente elencate dalla legge istitutiva, effettuabili a favore di Enti pubblici o a favore di privati previste dalla L.R. 20/99.
Tali attività sono onerose e, in ogni caso, il loro regime è oggetto di specifica convenzione.
- D. Facoltative a condizioni di particolare favore per associazioni rappresentanti interessi sociali che verranno definite con successivo provvedimento del Direttore Generale e subordinatamente all'espletamento dei compiti d'istituto e con le modalità e le priorità concordate in sede di consultazione di cui all'art. 7 della legge istitutiva.
2. L'entità delle prestazioni da erogare viene stimata nel programma annuale di attività ed è in funzione alle risorse assegnate, alle convenzioni ed accordi di programma stipulati, alle priorità concordate nell'ambito degli organismi di coordinamento previsti dalla legge istitutiva.



Regione Calabria
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

**ALLEGATO N. 3****DOTAZIONE ORGANICA**

<u>QUALIFICA</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>NUMERO</u>
DIRIGENTE		67
COLLABORATORE ESPERTO	DS	108
COLLABORATORE	D	165
ASSISTENTE/ISTRUTTORE	C	86
OPERAT./COAD./AUTISTA ESPERTO	BS	40
OPERATORE/COADIUTORE/AUTISTA	B	20
AUSILIARIO/COMMESSE	A	12
<u>TOTALE</u>		<u>498</u>